Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 | **Roma — Lunedì, 23 aprile** | **Numero 95**

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 818, con il quale il Governo del Re è autorizzato ad accettare in donazione gli oggetti d'arte e i mobili artistici, di proprietà privata del Sovrano esistenti negli ex-palazzi di Moncalieri, Milano, Venezia, Firenze, Napoli, Palermo e la libreria esistente nell'ex-Real palazzo di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello della istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad accettare in donazione gli oggetti d'arte ed i mobili artistici, di proprietà privata del Sovrano, esistenti negli ex-Palazzi di Moncalieri, Milano, Venezia, Firenze, Napoli, Palermo e la libreria esistente nell'ex-Real palazzo di Venezia.

La particolare destinazione degli oggetti d'arte e dei mobili artistici sarà stabilita con decreti del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri delle finanze e dell'istruzione pubblica.

La biblioteca sarà consegnata alla Biblioteca nazionale di Venezia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno l'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1923.

VITT ORIOEMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — GENTILE.

Visto, Il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 5 aprile 1923, n. 825, che autorizza la trasformazione in sedi delle succursali del Banco di Napoli nelle città di Ancona e di Perugia e la trasformazione in succursale della agenzia del Banco stesso nella città di Zara.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il T. U. di legge sugli Istituti di emissione, approvato col R. D. 28 aprile 1910, n. 204;

Visto l'art. 3 dello statuto del Banco di Napoli, approvato col R. D. 2 agosto 1908, n. 506, e modificato col decreto Luogotenenziale 8 settembre 1918, n. 1391;

Visto il decreto Luogotenenziale 13 febbraio 1919, con cui fu autorizzata la istituzione di una succursale del Banco di Napoli nella città di Ancona;

Visto il Regio decreto 30 maggio 1920, con cui fu autorizzata la istituzione di una succursale del detto Istituto nella città di Perugia;

Visto il decreto Ministeriale 22 aprile 1921, con cui fu autorizzata l'istituzione di una agenzia del menzionato Banco nella città di Zara;

Vista la deliberazione con cui il Consiglio generale del Banco di Napoli nella seduta del 26 marzo 1923 ha approvato che le succursali di Ancona e Perugia siano elevate a sedi e l'Agenzia di Zara sia elevata a succursale;

Viste le note 29948 e 29949, in data 28 marzo 1923, del direttore generale dell'Istituto;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono autorizzate la trasformazione in sedi delle succursali del Banco di Napoli nelle città di Ancona e Perugia e la trasformazione in succursale dell'agenzia del Banco stesso nella città di Zara.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 5 aprile 1923, n. 827, che estende alle nuove Provincie le disposizioni vigenti sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati ed avranno esecuzione:

a) R. decreto 4 giugno 1914, n. 563, sugli Istituti di vigilanza privata;

b) R. decreto 31 agosto 1907, n. 690 T. U. delle leggi sugli ufficiali ed agenti di P. S.;

c) R. decreto 20 agosto 1909, n. 666 regolamento per gli ufficiali ed impiegati di P. S.;

d) R. decreto 14 agosto 1919, n. 1442, sull'ordinamento del personale di P. S. e la istituzione di un Corpo di agenti d'investigazione;

e) R. decreto 2 maggio 1920, n. 573, contenente disposizioni per il personale di P. S.;

f) R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, concernente la riforma ed unificazione dei Corpi armati di polizia;

g) R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31, concernente la istituzione di una milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 2.

Le disposizioni del cessato Impero austro-ungarico incompatibili con quelle pubblicate ed estese ai nuovi territori col presente decreto, sono abrogate.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel decimo quinto giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 marzo 1923, n. 828, che estende al personale insegnante ed amministrativo dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali gli articoli 18 e 23 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;
Viste le leggi 7 aprile 1921, n 437, e n. 440;
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;
Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale insegnante ed amministrativo dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali sono applicabili le disposizioni sancite dagli articoli 18 e 23 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, con le decorrenze nel decreto stesso indicate all'art. 74.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze verrà provveduto allo stanziamento nel bilancio del Ministero per l'industria e commercio della somma occorrente all'applicazione del precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 29 marzo 1923, n. 829, che aumenta la retta da pagarsi dagli allievi della Regia Accademia navale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 14 marzo 1915, n. 495, che approva l'ordinamento della Regia Accademia navale, ed i successivi Regi decreti che apportano modificazioni all'ordinamento stesso;
Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole ad unanimità;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel 3° capoverso dell'art. 10 dell'ordinamento della R. Accademia navale, nel testo risultante in seguito alle varianti apportatevi col R. decreto 29 aprile 1920, numero 584, la disposizione: « Per tutti gli altri anni è stabilita la retta di L. 800 annue » è sostituita dall'altra: « Per tutti gli altri anni è stabilita la retta di L. 1800 annue ».

Art. 2.

La disposizione di cui al precedente articolo avrà vigore a cominciare dall'anno scolastico 1923-924, e non sarà applicabile agli allievi che già appartengono alla R. Accademia navale, per i quali fino al termine degli studi rimangono invariate le rette in vigore all'atto della loro ammissione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione e Regio decreto 19 aprile 1923, n. 850, concernente la sistemazione dei servizi di vigilanza, protezione ed assistenza dei reduci, validi ed invalidi della guerra nazionale e delle famiglie dei caduti.

Relazione di S. E. il presidente del Consiglio dei ministri, Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a Sua Maestà il Re, in udienza del 19 aprile 1923, sul decreto concernente la sistemazione dei servizi di vigilanza, protezione ed assistenza dei reduci, validi ed invalidi della guerra nazionale e delle famiglie dei caduti.

SIRE!

L'aspirazione più volte espressa dai gloriosi reduci della guerra nazionale e dalle famiglie dei prodi caduti per la Patria, ad una migliore comprensione dei loro bisogni e ad una tutela più efficace dei loro interessi, la necessità, spesso avvertita, di imprimere unità di direzione ai servizi statali per la vigilanza, protezione ed assistenza delle varie categorie dei minorati della guerra, determinarono il Consiglio dei ministri ad affidare ad una apposita Commissione, costituita da membri del Parlamento e del Governo, l'incarico di esaminare l'importante questione e di proporre, intese le rappresentanze delle Associazioni interessate, i provvedimenti idonei allo scopo.

Conformemente alle conclusioni presentate dalla Commissione, il Governo ritiene opportuno che tutti i servizi anzidetti siano riuniti presso la segreteria della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale ufficio meglio indicato per l'esercizio della funzione di direzione e di coordinamento, e che a lato dei tre organismi che ai servizi medesimi attendono: Opera nazionale dei combattenti, Opera nazionale per la protezione ed assistenza de-

gli invalidi di guerra, Comitato nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, siano riconosciute tre associazioni, a carattere nazionale, aventi la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali di quelli che al grande evento parteciparono, di quelli che ne riportarono il nobile segno del loro valore e degli eredi di quelli che vi fecero sacrificio della loro vita.

A tali concetti, che riaffermano la riconoscenza della nazione verso coloro che alla grandezza della patria hanno dato contributo di opera e di sangue, sono ispirate le disposizioni dell'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I poteri e le funzioni attribuiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari agli uffici centrali dello Stato per tutti i servizi di vigilanza, protezione ed assistenza dei reduci, validi ed invalidi, della guerra nazionale e delle famiglie dei caduti, sono devoluti unicamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

La rappresentanza degli interessi morali e materiali dei reduci e delle famiglie dei caduti e la loro tutela presso il Governo e, rispettivamente, presso l'Opera nazionale dei combattenti, l'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra ed il Comitato nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, sono riconosciute esclusivamente all'Associazione nazionale dei combattenti, all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra e alla costituenda Associazione nazionale delle famiglie dei caduti in guerra.

Le suddette associazioni verranno, con successivi Nostri decreti, erette in enti morali.

Art. 3.

E' istituito presso la segreteria della presidenza del Consiglio dei Ministri l'ufficio per gli affari relativi ai provvedimenti indicati nell'art. 1.

Al detto ufficio saranno addetti funzionari dell'Amministrazione governativa, i quali continueranno a far parte dei ruoli organici dei rispettivi Ministeri.

Art. 4.

È abrogata qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare contraria o incompatibile con quelle sovraindicate.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Riordinamento di scuola, abrogazione, sostituzione e approvazione di statuti, erezioni in ente morale, accettazione di donazione, istituzione di Collegi di probiviri e di R. Consolato.

N. 1879. Regio decreto 28 dicembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, la R. scuola d'arti e mestieri di Gemona viene riordinata come scuola professionale ad orario ridotto con esercitazioni diurne di laboratorio, assumendo la denominazione di R. scuola professionale.

N. 537. Regio decreto 8 marzo 1923, col quale sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, lo statuto dell'Istituto per il lavoro, con sede in Venezia, approvato con R. decreto 14 dicembre 1919, n. 2549, è abrogato e sostituito da quello annesso al decreto stesso.

N. 572. Regio decreto 4 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, la fondazione scolastica « Opera pia Guiducci », di Sant'Agata Bolognese, viene eretta in Ente morale ed approvato il relativo statuto.

N. 573. Regio decreto 8 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'istruzione pubblica, la fondazione « Scuola mista di Pianezza » viene autorizzata ad accettare la donazione fatta in suo favore con l'atto pubblico 21 febbraio 1921 dal signor Luigi Garbaccio-Gili della metà di un caseggiato con annesso cortile e giardino in territorio di Valle S. Nicolao, frazione di Pianezza, e metà del rustico situato nella stessa frazione in territorio di Pertinengo, ad acquistare per titolo di compra-vendita metà del caseggiato suddetto al prezzo nominale di L. 15.000, e ad effettuare una permuta di terreno nell'interesse della scuola stessa.

N. 604 Regio decreto 18 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, la Fondazione « Ascoli », istituita presso la Società filologica romana, viene eretta in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

N. 605. Regio decreto 18 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, viene approvato lo statuto della R Accademia Virgiliana di Mantova.

N. 607. Regio decreto 8 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale si istituiscono in Tolmezzo, in virtù dell'articolo 2 del D. L. 13 ottobre 1918, n. 1672, i Collegi di probiviri per le industrie del legno, elettriche ed estrattive e delle costruzioni edilizie, con giurisdizione sul territorio del mandamento omonimo.

N. 608. Regio decreto 8 febbraio 1923, con il quale, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale si istituiscono in Pordenone, in virtù dell'art. 2 del decreto-Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, i Collegi di probiviri per le industrie del legno metallurgiche, meccaniche e della lavorazione dei metalli - estrattive e delle costruzioni edilizie - chimiche - elettriche - poligrafiche e della carta con giurisdizione sul territorio del mandamento omonimo, e con il quale inoltre anche la giurisdizione del Collegio probivirale tessile, già istituito in Pordenone con decreto-Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2020, è estesa a tutto il territorio del mandamento.

N. 610. Regio decreto 11 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro degli affari esteri viene istituito un R. Consolato di seconda categoria a Parà (Brasile), con giurisdizione sugli Stati di Parà, delle Amazzoni e di Maranhao.

N. 613. Regio decreto 15 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si istituisce in Roma, in virtù dell'art 4 del D. L. 13 ottobre 1918, n 1672, un Collegio di probiviri per l'industrie dell'albergo e mensa con giurisdizione sul territorio del Comune omonimo, in in sostituzione di quel'o già istituito in virtù della legge 15 giugno 1893, n 295, che non si trova in condizione di poter funzionare.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 1923.

	Al 30 giugno 1922	Al 31 marzo 1923	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di Cassa	3.008.925.689 58	3 053.033.733 66	+ 44.108.047 08
Crediti di Tesoreria *(Vedi situazione dei crediti)*.	17.201.529.349 48	(1) 15 127.863.708 41	— 2.073.665.641 07
Insieme . . .	20.210.455.039 06	18 180.897.445 07	— 2.029 557.593 99
Debiti di Tesoreria *(Vedi situazione dei debiti)*	42.040.693.300 24	41 877.244 731 74	+ 163.448.568 50
Situazione del Tesoro .	21.830.238.261 18	23 696.347.286 67	— 1.866.109.025 49

(1) In questa somma sono comprese L. 158.745.550 depositate nella Cassa depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato e L. 191.000.000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di cassa

DARE

CONTO AL 31

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1921-1922	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale e valori presso la Zecca	1.203.942.278 86	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	1.804.983.410 72	3.008.925.689 58

INCASSI.

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie	1.169.786.970 23	10.741.603.338 39	10 911.390.308 62	
	» » » straordinarie	145.877.113 10	1.250.928.172 91	1.396.805.286 04	
	» II. - Costruzione di ferrovie . .	27.752 22	4.310.217 30	4.337.969 52	
	» III. - Movimento di capitali . . .	229.886.825 50	3.061.691.982 60	3.291 578.808 10	
	» IV. - Partite di giro	8.648 256 82	125.378.993 30	134.027.250 12	
		1.554.226.917 87	14.183.912.704 53	15.738 139.622 40	15.738 139.622 40
In conto debiti di tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari	2.340.075.098 60	18.925.774.518 76	21.265.849 617 36	
	Vaglia del Tesoro	1.398 557.686 87	9.747.559.875 95	11.146.117.562 82	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie . .	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio Buoni Cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il cambio delle valute Austro-Ungariche	—	—	—	
	Somministrazione di biglietti bancari da Istituti di emissione (*a*)	—	—	—	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di Cassa	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in c/c fruttifero .	9.620.745 26	106.941.181 73	116 561.926 99	
	Animinist. del debito pubblico in c/c infrutt.	—	1.112.700.694 59	1.112.700.694 59	
	Amminist. del Fondo culto in c/c infrutt. .	7.339 89	103.601.101 67	103.608.441 56	
	Cassa depositi e prestiti in c/c infruttifero.	114.000.000 —	816.441.181 73	930.441.181 73	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva . . .	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in c/c fruttifero . .	20.326.818 70	1.023.108.184 41	1.043.435.003 11	
	Altre Amminastrazioni in c/c infruttifero .	232.087.791 09	2.303.631.376 53	2,535.719.167 62	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importaz. effetti ceduti, D. P. all'estero e vari . .	238.219.102 55	927.534.244 29	1.165.753.346 84	
	Commissioni provinciali per la requizione dei cereali	—	3.910.066 03	3.910.066 03	
		4.352.894.582 96	35.071.202.425 69	39.424.097.008 65	39.424.097.008 65
In conto crediti di tesoreria	Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circol.	—	8.947.894 72	8.947.894 72	
	Valute Austro-Ungariche	—	538.070.964 06	538.070.964 06	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. DD. 22 settembre 1914, n. 1028 e 22 novembre 1914, n 1286	—	—	—	
	Amministrazione del debito pubblico per pagamenti da rimborsare	—	622.153.539 59	622.153.539 59	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	29.448.384 50	29.448.384 50	
	Cassa dep. e prest. per pagamenti da rimbors.	—	1.085 294.098 27	1.085.294.098 27	
	Altre Ammin. per pagamenti da rimborsare	—	65.246.993 79	65.246.993 79	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	694.279.234 14	4.490.538.927 30	5.184.818.161 44	
	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prest.	—	—	—	
		694.279.234 14	6.839.700.802 23	7.533.980.036 37	7.533.980.036 37
				Totale	65.705.142.357 —

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

MARZO 1923 **AVERE**

	PAGAMENTI	Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive, ordinarie e straordinarie	1 286.722.729 46	15 810.592.824 96	17.097.315.554 42	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	212.473 83	136.952.357 88	137.164.831 71	
	» III. - Movimento di capitali	23 769.684 47	278.303.174 80	302.072.859 27	
	» IV. - Partite di giro	4.629.622 57	63.065.346 69	67.694.969 26	
		1.315 334.510 33	16.288.913.704 53	17.604.248.214 66	
Decreti di scarico		—	433 23	433 23	17 604.248.647 89
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari	2.214.341.593 70	19.220.061.682 58	21.434.403.276 28	
	Vaglia del Tesoro	907.409.520 87	9.753.386.923 43	10.660.796.444 30	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. buoni cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. valute Austro-Ungariche	—	—	—	
	Somministr. di biglietti bancari come contro	—	—	—	
	Biglietti di Stato	25.000.000 —	—	25.000.000 —	
	Buoni di Cassa	—	—	—	
	Cassa Depositi e Prestiti in c/c fruttifero	54 000 000 —	56.941.181 73	110.941.181 73	
	Amminist. del debito pubblico in c/c infrut.	6.090.034 90	904.238.500 42	910.328.535 32	
	Amministr. del Fondo culto in c/c infruttif.	—	29.448.384 50	29.448.384 50	
	Cassa Depositi e Prestiti in c/c infruttifero.	—	1.085.294.098 27	1 085.294.098 27	
	Ferrovie dello Stato - Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in c/c fruttifero	112.890.512 61	869.066.776 32	981.957.288 93	
	Altre Amministrazioni in c/c infruttifero	596.994 596 63	2.535.228 572 69	3.132.223.169 32	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti, D P. all'estero e vari	235.423.789 73	959.206.488 16	1.194.630.277 89	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	66.645 96	22.456.274 65	22 522.920 61	
		4.152 216.694 40	35.435.328.882 75	39.587.545.577 15	39.587.545 577 15
In conto crediti di Tesoreria	Buoni Cassa Veneta ritirati dalla circolazione e già verificati	—	—	—	
	Valute Austro-Ungariche ritirati dalla circolazione e già verificate	—	68.553.497 92	68.553.497 92	
	Cassa Depositi e Prestiti - Anticipazioni di cui ai RR.DD. 22 settembre 1914, n. 1024 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prest.	—	—	—	
	Argento divisionale immobilizzato ai termini del D. L. 1° ottobre 1917, n. 1550	—	—	—	
	Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	—	—	—	
	Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia nuova e Livorno	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	37.857.631 88	1.531.716.460 14	1.569.574.092 02	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	4.985.012 70	41.265.960 46	46.250.973 16	
	Cassa Dep. e Prest. per pagamenti da rimbor.	92 031.628 04	806.162.131 21	898.193.759 25	
	Altre Amministrazioni per pagam. da rimbor.	18.491.152 57	61.425.270 27	79 916.422 84	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	928.306.221 18	1.869.519.428 93	2.797.825.650 11	
		1,081.671.646 37	4.378.642 748 93	5.460 314.395 30	5.460.314.395 30
			Totale de' pagamenti		62.652.108.620 34
Fondo di cassa al 31 marzo 1923	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale e valori presso la *Zecca*			2.016.253.506 70	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio			1.036.780.229 96	3.053.033.736 66
			Totale		65.705.142.357 —

(*a*) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti — (*b*) Sono escluse dal fondo di Cassa L. 158,745,550 depositate nella Cassa depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato e L 191,000,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di Cassa.

SITUAZIONE DEI DEBITI

Debiti di Tesoreria

	Al 30 giugno 1922	Al 31 marzo 1923
Debito fluttuante.		
Buoni del Tesoro ordinari	24.107.626.609 21	23.939.072.950 29
Vaglia del Tesoro	2.029.007.064 18	2.514.328 182 70
Banche - Conto anticipazioni statutarie	6.335.000.000 —	6 335.000.000 —
Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio dei buoni della Cassa dei prestiti Veneta (D. L. 27 febbraio 1919, n. 130)	40.050.000 —	40.050.000 —
Id. id. per il cambio delle valute Austro-Ungariche (D. L. 27 marzo 1919, n. 371	764.055.000 —	764.055.000 —
Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione — Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1028, 23 novembre 1914, nn. 1286 e 1287 e 23 marzo 1915, n. 708	700.000.000 —	700.000.0 0 —
Biglietti di Stato	1.867.000.000 —	1.842.000.000 —
Buoni di Cassa	281.000.000 —	281.000.000 —
Cassa Depositi e Prestiti in conto corrente fruttifero	415.000.000 —	420 620.745 26
Conti correnti e incassi da regolare.		
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	2 998.465.689 74	3 200 837 849 01
Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	26.537.266 98	100 697 324 04
Cassa Depositi e Prestiti in conto corrente infruttifero	787.767.849 67	632.914.933 13
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	13.105.320 22	13.105 320 22
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	123.754.086 99	185.231 801 17
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	1.477.742.336 07	881 238 334 37
Incassi da regolare per dazi d'importazione, per effetti ceduti, per debito pubblico all'estero e vari	52.210.308 14	23 333.377 09
Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	22.371.769 04	3 758 914 46
Totale . . .	42 040.693 300 24	41.877 244 731 74

E CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria

	Al 30 giugno 1922	Al 31 m[illegible]zo 1[illegible]
Operazioni di Tesoreria e pagamenti in conto spese di bilancio da regolare.		
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	12.042.152.365 64	9.100.672.977 10
Indennità cinese (Legge 12 giugno 1911, n. 543)	12.211.474 92	12.211.474 92
Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circolazione	45.000.000 —	36.052.105 28
Valute Austro-Ungariche ritirate dalla circolazione	805.021.928 86	335 501.462 72
Cassa Depositi e Prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 23 novembre 1914, n. 1286	342.611.329 26	342.611.329 26
Valuta aurea presso la Cassa Depositi e Prestiti	158.745.550 —	158.745.550 —
Argento divisionale immobilizza o n rappresentanza di buoni di cassa	191.000.000 —	191.000.000 —
Anticipazioni extra-bilancio		
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (Legge 17 luglio 1910, n. 511, art. 12) — (Ministero della Guerra)	10.000.000 —	10.000.000 —
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (Legge 20 giugno 1909, n. 366, art. 1) — (Ministero della Marina)	23.500.000 —	23.500.000 —
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (Leggi 12 luglio 1912, n. 772 e 21 luglio 1911, n. 835) — (Ministero dei Lavori Pubblici)	14.000.000 —	14 000.000 —
Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	90.000.000 —	90.000.000 —
Società concession. ferrovie pubbliche (R. decreto 23-XI-1914, n. 1287)	175.000.000 —	200.000.000 —
In conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (Legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 511) — (Ministero delle Colonie)	1.050.000 —	1.050.000 —
Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia Nuova e Livorno	38.000.000 —	38.000.000 —
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi.		
Amministrazione del Debito Pubblico per pagamenti da rimborsare	1.861.070.256 64	(1) 2.808.490.809 07
Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	72.022.748 30	88 825.336 96
Cassa Depositi e Prestiti per pagamenti da rimborsare	796.043.678 55	608 943 339 53
Amministrazioni varie	85.619.228 34	100.288.657 39
Diversi	438.180.788 97	967.957 666 18
Totale	17.201.529.349 48	15.127.863.708 41

(1) Nella cifra sono comprese L. 7.867.023 75 per debito pubblico prebellico austriaco.

N. B. — Oltre il fondo di cassa esiste, presso le Tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di Tesoreria, il fondo delle contabilità speciali che al 31 marzo 1923 era di L. 1.191.318 806 99.

Incassi di bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno nel mese di marzo 1923 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1922-1923 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

Entrata ordinaria.	Mese di marzo 1923	Mese di marzo 1922	Differenza nel 1923	Da luglio 1922 a tutto marzo 1923	Da luglio 1921 a tutto marzo 1922	Differenza nel 1923
CATEGORIA I. — *Entrate effettive*						
Redditi patrimoniali dello Stato	4.512.447 79	3 690.701 35	+ 821.746 44	21.211.704 73	19.584.169 66	+ 1.627.535 07
Imposte dirette:						
Fondi rustici e fabbricati	15.855.534 80	4.959.917 64	+ 10.995.617 16	188.663.056 22	192.455.068 19	— 3.792.011 97
Redditi di R. M. e vari	132.097.324 54	123.672.116 65	+ 8.425.207 89	1,289.762.182 37	1.080.327.094 52	+ 209.435.087 85
Contributo centesimo guerra	9.578.950 22	7.252.673 09	+ 2.326.277 13	124.731.632 26	103.979.876 78	+ 20.751.755 48
Extraprofitti di guerra	45.741,602 39	15 657.519 40	+ 30.084.082 99	861.232.765 42	1.084.014.798 81	— 222.782.033 39
Contributo straord. di guerra	1.055.470 73	456.299 90	+ 599.170 83	17.922.071 31	17.194.561 53	+ 727.509 78
Tasse sugli affari:						
Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	188.829 095 38	175.430.219 41	+ 13.398.875 97	1.916.513.753 85	1.818.683.194 50	+ 97.830.559 35
Prodotto del movim. a G. e P. V.	2.537.433 31	602.444 82	+ 1.934.988 49	8.498.594 48	62.064.717 14	— 53.566.124 66
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	—	—	—	21.336 73	7.850.159 19	— 7.828.822 46
Tasse di consumo:						
Tassa sulla fabbrica degli spiriti, dello zucchero, birra, ecc.	157.288.275 —	102.093.033 50	+ 55.195.241 50	1.186.296.072 15	656.022.969 02	+ 530.273.103 13
Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione	54.229.909 06	53.527.830 60	+ 702.078 46	447.127.975 32	403.333.299 02	+ 43.794.676 30
Dazio sull'importazione del grano	—	—	—	589 224 75	20.076 70	+ 569.148 05
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli, Roma e Palermo	52.165.732 08	45 869.945 36	+ 6.295.786 72	405.895.704 43	298.854.056 87	+ 107.041.647 56
Privative:						
Tabacchi	228.710.454 77	285.285.375 72	+ 13.425.079 05	2.029.753.966 97	1.963.457.050 84	+ 66.296.916 13
Sali	10.835.903 90	13.917.791 90	— 3.081.888 —	122.150.733 19	119.218.225 80	+ 2.932.507 39
Fiammiferi e carte da giuoco	13.274.762 66	13.975.761 91	— 700.999 25	125.310.649 70	139.637.677 07	— 14.327.027 37
Chinino	1.457.772 29	898.137 10	+ 559.635 19	12.621.986 88	9.736.696 27	+ 2.885.290 61
Lotto	30.444.475 29	55.546.232 84	— 25.101.757 55	266.010.965 39	240.665.065 13	+ 25.345.900 26
Monopoli commerciali	—	5.994.651 53	— 5.994.651 53	—	274.401.168 11	— 274.401.168 11
Proventi dei servizi pubblici:						
Poste	38.463.812 86	32.749.757 46	+ 5 714.055 40	323.573.745 56	287.485.177 70	+ 36.088.567 86
Telegrafi	9.547.129 78	11.825.165 05	— 2.278.035 27	92.990.774 63	96.191.378 23	— 3.200 603 60
Telefoni	5.477.473 61	5.701.409 24	— 223.935 63	92.260.698 01	70.100.195 23	+ 22.160.502 78
Servizi diversi	8.916.602 75	10.042.836 06	— 1.126.233 31	73.248.715 28	66.762.986 49	+ 6.485.728 79
Rimborsi e concorsi nelle spese	2.133.845 85	7.674.135 78	— 5.540.289 93	88.870.043 23	110.134.666 37	— [2]) 21.264.623 14
Entrate diverse	156.632.961 17	38 233.774 72	+ 118.399.186 45	1.216.131.955 76	523.065.999 49	+ [3]) 683.065.956 27
Totale *Entrata ordinaria*	1.169.786.970 23	945.057.731 03	+ 224.729.239 20	10.911.390.308 62	9.645.240.328 66	+ 1.266.149.979 96
Entrata straordinaria.						
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*						
Rimborsi e concorsi nelle spese	655.646 97	45.341.597 94	— 44,685.950 97	126.265.083 01	394.764.573 57	— [4]) 268.499.490 56
Entrate diverse	144.169.332 62	98.054 244 45	+ 46.115.088 17	1.232.571.239 44	719.158.146 72	+ [5]) 513.413.092 72
Capitoli aggiunti per resti attivi	1.052.133 51	2.253.873 17	— 1.201.739 66	37.968.963 59	14.034.513 20	+ 23.934.450 39
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate*	27.752 22	17.324 35	+ 10.427 87	4.337 969 52	589.594 66	+ 3.748.374 86
CATEGOR. III. - *Movimento di capitali*						
Vendita di beni ed affranc. di canoni.	244.108 42	147.277 96	+ 96.830 46	1.820 832 17	1.731.014 50	+ 89.817 67
Accensione di debiti	1) 208.477.037 09	206.596.900 33	+ 1.880.136 76	3.179.748.072 83	1.273.726.675 92	+ 1.906.021.396 91
Riscossione di crediti	31.805 12	8.721 34	+ 23.083 78	454.409 52	435.733 53	18.675 99
Rimb. di somme anticip. dal Tesoro	266.671 99	64.194 26	+ 202.477 73	5.800.507 89	15.443.312 28	— [6]) 9.642.804 39
Anticipaz. al Tesoro per acce. lavori	—	800.000 —	— 800 000 —	325.000 —	917.561 —	— 622.561 —
Partite che si compens. nella spesa	7.875.600 66	29.906.853 79	— 22.031.253 13	72.899.706 23	102.948.845 03	— 30.049.138 80
Prelevamenti per anticipazioni varie	—	—	—	—	—	—
Prelevamenti da fondi speciali	8.091.617 10	891.680 —	+ 7.199.937 10	14.208.537 51	23.377.597 08	— 9.169.059 57
Ricuperi diversi	1.368.094 34	323.811 20	+ 1.044.283 14	5.752.895 12	7.651.031 57	— 1.898 136 45
Capitoli aggiunti per resti attivi	3.531.890 78	—	+ 3.531.890 78	10.568.846 83	7.457.973 90	+ 3.110.872 93
Totale *Entrata straordinaria*	375.791.690 82	384.406.478 79	— 8.614.787 97	4.692.722.063 66	2.562.266.572 96	+ 2.130.455.490 70
CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	8.648.256 82	4.311.691 67	+ 4.336.565 15	134.027.250 12	104.880.488 46	+ 29.146.751 66
Totale generale	1.554.226.917 87	1.333.775.901 49	+ 220.451.016 38	15.738.139.622 40	12312.387.400 08	+ 3.425.752.222 32

1) Di cui L. 62.382.441 89 per buoni del tesoro poliennali

2) La diminuzione dipende principalmente da minori rimborsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per interessi dei mutui contratti, e dei titoli di debito emessi, ecc.

3) L'aumento deriva principalmente da maggiori entrate per quote di cambio per dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno nel mese di marzo 1923 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1922-1923 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente

	Mese di marzo 1923	Mese di marzo 1922	Differenza nel 1923	Da luglio 1922 a tutto marzo 1923 (a)	Da luglio 1921 a tutto marzo 1922	Differenza nel 1923
Ministero del Tesoro e servizi per l'assistenza militare e pensioni di guerra e approvvigionamenti . .	510.907.911 08	482.130.798 23	+ 28.777.112 85	6.027.953.175 37	5.833.742.541 63	+ 194.210.633 74
Id. delle Finanze	181.985.830 28	221.773 275 31	— 39.787.445 03	1.227.733.806 68	1.269.083.417 91	— 41.349.611 23
Id. della Giustizia e Culti .	38.430.968 91	17.520.558 85	+ 20.910.410 06	178.546.567 54	144.935.516 26	+ 7) 33.611.051 28
Id. degli Affari Esteri . . .	6.864.081 48	1.901.272 15	+ 4.962.812 33	37.364.764 61	51.920.575 57	— 14.555.810 96
I dell'Istruzione Pubblica	42.162.669 90	154.618.009 63	— 112.455.339 73	818.250.256 89	808.147.715 99	+ 10.102.540 90
Id. dell'Interno	47.005.509 23	105.502.078 76	— 58.493.569 53	703.197.815 25	727.410.246 26	— 24.212.431 01
Id dei Lavori Pubblici .	78.785.449 52	142.832.776 23	— 64.047 326 71	715.454.595 40	1.009.491.473 47	— 294.036 878 07
Id. dell Poste e dei Telegrafi	87.020.940 75	102.716.549 73	— 15.725.608 98	694.317.382 13	662.533.678 04	+ 31.783.704 09
Id. della Guerra	177.444.615 48	234.953.097 29	— 57.508.481 81	5.450.573.640 07	2.111.898.772 51	+ 8) 3.338.674.867 56
Id. della Marina	120.700.864 48	139.592.677 37	— 18.891.812 89	1.258.526.666 13	647.371.547 28	+ 9) 611.155.118 85
Id. delle Colonie	761.069 76	240.083.697 13	— 239.319 627 37	245.695.716 77	262.845.702 96	— 17.149.986 19
Id. dell'Agricoltura	9.374.509 76	21.928.598 19	— 11.953.888 43	79.731.083 56	72.980.451 66	+ 6.750.631 90
Id. dell'industria e Commer.	6.783.518 59	15 636.680 48	— 8.853.161 89	39.555.665 —	116.739.322 74	— 77.183.657 74
Id. del Lavoro	836 837 13	20.659.351 85	— 19.822.514 72	64.230.408 94	201.874 325 —	— 137.643.916 06
Id. delle Terre liberate . .	5.666.730 98	12,435.587 44	— 6.768.856 46	63 116.670 32	79.639.333 62	— 16.522.663 30
TOTALE pagamenti di bilancio . .	1.315.334.510 33	1.914.314.808 64	— 598.980.298 31	17.604.248.214 66	14.000.614.620 90	+ 3.603.633.593 76
Decreti di scarico	—	—	—	433 23	218 13	+ 215 10
TOTALE pagamenti . .	1.315.334.510 33	1.914.314.808 64	— 598.980.298 31	17.604.248.647 89	14.000.614.839 03	+ 3.603.633.808 86

4) Minori rimborsi dalle Amministrazioni dello Stato, da Amministrazioni diverse e da privati delle spese per il traffico marittimo, fatte per loro conto coi fondi del bilancio del Ministero dei trasporti.
5) L'aumento deriva principalmente dai versamenti in conto della liquidazione degli Enti di approvvigionamenti e consumi da parte dei Comuni.
6) Minori rimborsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi, ecc.
7) Anticipato versamento delle ritenute operate sugli stipendi delle varie categorie del personale dipendente in confronto col corrispondente periodo dell'esercizio precedente 1921-1922.
8) L'aumento dipende principalmente da somme rimborsate al Contabile del portafoglio per pagamento di acconto spettant all'Amministrazione degli approvvigionamenti e consumi alimentari per forniture di derrate acquistate all'estero ed occorse all esercito dall'inizio della guerra. Tale rimborso si riferisce quindi a pagamenti effettuati all'estero nei precedenti esercizi finanziari. inoltre per 538 milioni proviene da regolazione di pagamenti in conto crediti di tesoreria per valute austro-ungariche portate a carico del bilancio della guerra tra le spese effettive.
9) Versamento nel conto corrente « Commissariato per la marina mercantile » principalmente per effettuare rimborsi al contabile del portafoglio

Per il direttore capo della divisione V
PACE.

Il direttore generale
CONTI ROSSINI.

Riassunto delle spese di bilancio

(Analisi della colonna 4 del

Qualità dei titoli di spesa	MINISTERI						
	Tesoro	Finanze	Giustizia	Esteri	Colonie	Istruzione Pubblica	Interno
Mandati spediti dai Ministeri	3.324.057.918 08	327.177.384 12	55.875.057 92	36.502.834 09	245.579.005 02	647.324.582 52	586.793.008 92
Ordini di pagamento delle Intendenze (spese fisse escluse le pensioni	12.367.785 34	166.010.069 57	98.298.930 20	384.893 37	16.722 35	129.235.577 75	100.658.730 84
Ordini di pagamento per le pensioni . . .	869.934.591 31	19.040.858 13	9.146.651 72	477.037 15	99.989 40	6.370.591 79	14 262.016 06
Buoni spediti sopra mandati a disposizione	246.463.574 20	577.610.921 24	318.647 78	—	—	35.319.504 83	1.484.029 43
Ordini per le spese di giustizia penale e civile	—	52.400 98	14.907.279 92	—	—	—	—
Ordini per le spese del lotto	—	137.812.172 64	—	—	—	—	—
Buoni del Tesoro:							
Ordinari (interessi)	1.182.001.154 22	—	—	—	—	—	—
Poliennali (interessi)	195.021.352 22	—	—	—	—	—	—
Poliennali (capitale)	208.106.800 —	—	—	—	—	—	—
Totali . . .	6.027.953.175 37	1.227.733.806 68	178.546.567 54	37.364.764 61	245.695.716 77	818.250.256 89	703.197.815 25

dal 1º luglio 1922 al 31 marzo 1923

prospetto Pagamenti di bilancio).

MINISTERI								Totale
Lavori Pubblici	Poste e Telegrafi	Guerra	Marina	Agricoltura	Industria, Commercio e Approvvig.	Terre liberate	Lavoro	
673.891.414 —	366.099.305 48	5.393.997.461 98	1.222.358.472 11	59.911.386 16	37.967.754 88	15.038.797 77	63.653.416 34	13.056.227.799 39
25.410.799 95	310.538.654 03	1.444.881 02	11.131.526 78	18.993.493 48	1.224.370 50	—	359.821 98	876.079.257 16
2.388.904 99	10.525.344 22	54.849.301 54	23.625.875 30	823.282 84	360.125 48	—	21.879 25	1.001.926.479 18
13.763.476 46	7.154.078 40	—	1.404.370 98	—	—	48.077.872 55	—	931.596.475 87
—	—	281.995 53	3.420 96	2.921 08	3.414 14	—	195.291 37	15.446.723 98
—	—	—	—	—	—	—	—	137.842.172 64
—	—	—	—	—	—	—	—	1.182.001.154 22
—	—	—		—	—	—	—	195.021.352 22
—	—	—	—	—	—	—	—	208.106.800 —
715.454.595 40	694.317.382 13	5.450.573.640 07	1.258.526.666 13	79.731.083 56	39.555.665 —	63.116.670 32	64.230.408 94	17.604.248.214 66

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

R. Ispettorato delle ferrovie, tramvie e automobili

AVVISO

Con decreto interministeriale 11 aprile 1923, ed in base alle disposizioni dell'art. 181 del testo unico di leggi sulle ferrovie concesse, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, il comm. professore rag. Alessandro Senesi, capo sezione di ragioneria nel Ministero dei lavori pubblici, è stato nominato R. commissario per la gestione straordinaria della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife.

Come da analoghe notifiche fatte dall'Amministrazione governativa alla Compagnie des chemins de fer du midi de l'Italie, concessionaria ed esercente della ferrovia predetta, il R. commissario assumerà le funzioni dal 26 aprile corrente, dalla quale data pertanto, e finchè durerà la gestione Commissariale, i versamenti e quant'altro di pertinenza della ferrovia dovranno effettuarsi a favore della gestione Commissariale stessa.

Roma, 21 aprile 1923.

Per il Ministro
ALLEMAND.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISI.

Il giorno 16 aprile 1923 in Macchie di Perugia, provincia di Perugia, è stata attivata al servizio pubblico una Ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

Il giorno 15 aprile 1923, in Trignano, provincia di Modena, è stata attivata al servizio pubblico con orario limitato di giorno una ricevitoria fonotelegrafica collegata all'ufficio telegrafico di Fanano. E il giorno 18 corr. in Villa di Villa, provincia di Belluno, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Direzione generale dell'agricoltura

DIVIETO DI ESPORTAZIONE.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Ponte nelle Alpi, Quero, Sedico, S. Gregorio nelle Alpi, ed essendo i comuni di Sovramonte e Lamon, tutti della provincia di Belluno, sospetti di infezione fillosserica, sono state, con decreto del 19 aprile 1923, estese ai territori dei detti Comuni, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento al T. U. 23 agosto 1917, n. 1474, circa la esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854 sull'istruzione professionale:

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 439, sul trattamento economico del personale delle RR. scuole medie commerciali;

Visto il regolamento sull'istruzione media commerciale approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2431;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 220, che approva le nuove tabelle di stipendio del personale delle RR. scuole commerciali;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1921, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1921, registro n. 5, industria, commercio e lavoro, foglio n. 279, con il quale è stato approvato l'organico del personale della R. scuola commerciale in Napoli;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

È aperto il concorso per titoli e per esame al posto di insegnante titolare di scienze naturali e merceologia nella R. scuola commerciale in Napoli.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° la fotografia debitamente legalizzata;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti, pubblicazioni e lavori che si presentano;

8° diploma di laurea in scienze naturali o chimica e certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali.

Coloro che intendono prendere parte oltrechè al presente concorso anche agli altri contemporaneamente banditi per la stessa cattedra in scuole commerciali di pari grado debbono per ogni concorso presentare una distinta domanda d'ammissione pur inviando, per tutti i concorsi, una sola copia dei documenti indicati ai precedenti nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 8.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 e la fotografia devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero per l'industria e il commercio, nonchè i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Giusta il disposto dell'art. 89 del regolamento, il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire le pubblicazioni inviate.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 7700 oltre agli eventuali aumenti periodici di cui avesse diritto per servizi antecedentemente prestati in altre scuole a norma dell'art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 439.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 20 marzo 1923.

Per il ministro
GRONCHI.

* * *

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854 sull'istruzione professionale;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 439, sul trattamento economico del personale delle RR. scuole medie commerciali;

Visto il regolamento sull'istruzione media commerciale approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2131;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923 n. 220 che approva le nuove tabelle di stipendio del personale delle R. scuole commerciali.

Visto il decreto Ministeriale 14 ottobre 1922, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1922, reg. n. 6, industria, commercio e lavoro, foglio n. 318 con il quale è stato approvato l'organico del personale del R. Istituto commerciale in Padova;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

È aperto il concorso per titoli e per esame al posto di insegnante titolare di chimica e merceologia nel R. Istituto commerciale di Padova.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° la fotografia debitamente legalizzata;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti pubblicazioni e lavori che si presentano;

8° diploma di laurea in scienze naturali o chimica e certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali.

Coloro che intendono prendere parte oltrechè al presente concorso anche agli altri contemporaneamente banditi per la stessa cattedra in scuole commerciali di pari grado debbono per ogni concorso presentare una distinta domanda d'ammissione pur inviando, per tutti i concorsi, una sola copia dei documenti indicati ai precedenti nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 8.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita la idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 e la fotografia devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle Scuole dipendenti dal Ministero per l'industria e il commercio, nonchè i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori

Giusta il disposto dell'art. 89 del regolamento il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire le pubblicazioni inviate.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 8300 oltre agli eventuali aumenti periodici di cui avesse diritto per servizi antecedentemente prestati in altre scuole a norma dell'art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 439.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 20 marzo 1923.

Per il ministro
GRONCHI.

INSERZIONI

Società anonima Cantieri di Legino

Capitale L. 750.000 interamente versato

SEDE IN SAVONA

Si avvertono i signori azionisti che essendo andate deserte le adunanze indette per il 29 e 30 marzo u. s. l'assemblea generale ordinaria è riconvocata per il 15 maggio p. v. ore 10, in prima convocazione, e per il 31 detto, ore 10, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina dei sindaci.

p. Soc. an. Cantieri di Legino:
Il direttore amministrativo
M. Botto.

13288 — A pagamento.

GATTI E CASTELFRANCO

Società anonima

Sede in Milano

Capitale L 1.500.000 — Emesso e versato L. 1.350.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria di seconda convocazione ed in assemblea straordinaria di prima convocazione per il giorno 11 maggio 1923, ore 11, in Milano, via Bigli, num. 15.

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Bilancio al 21 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomine di consiglieri e del Collegio sindacale e determinazione dell'emolumento ai sindaci.

Parte straordinaria:

1. Limitazione del capitale emesso ai sensi dell'art. 146 Codice di commercio.
2. Successivo aumento del capitale.
3. Conformi modifiche statutarie.

L'eventuale assemblea di seconda convocazione avrà luogo il 14 maggio 1923, stesso luogo ed ora.

Il Consiglio.

13292 — A pagamento.

Società Petrolifera Italiana

Sede Sociale Piacenza

AVVISO

Elevazione del capitale sociale da L. 500.010 a L. 1.000.000 con l'emissione di n. 33.333 azioni nuove

Il Consiglio d'amministrazione della Petrolifera Italiana volendo dare maggior sviluppo alle ricerche e coltivazioni petrolifere, e valendosi della facoltà accordatagli dall'art. 1° dell'atto costitutivo, ha elevato il capitale sociale da L. 500.010 a L. 1.000.000, accordando la sottoscrizione della metà di L. 500.010, ai soci fondatori.

Avvisa perciò tutti quelli che vi abbiano interesse, che i soci fondatori possono optare la metà del capitale sottoscritto nell'atto costitutivo per L. 250.000, in ragione di n. 5 azioni da L. 15 cadauna per ogni tre azioni sottoscritte nello stesso atto costitutivo, e ciò entro 15 giorni dalla data della presente pubblicazione.

La sottoscrizione verrà mandata alla sede sociale in Piacenza, via Solferino n. 21, col versamento dei tre decimi, pari a L. 4,50 per ogni azione nuova sottoscritta.

La delibera di cui sopra, in data 11 aprile 1923, regolarmente registrato, venne omologata dal tribunale penale e civile di Piacenza, con decreto in data 14 aprile 1923, trascritta nel registro delle Società, presso la cancelleria di detto tribunale, il giorno 16 aprile 1923 con n. 183 e pubblicata a norma di legge.

Piacenza, 20 aprile 1923.

L'amministratore delegato
Luigi Scotti.

13293 — A pagamento.

Società anonima Bonvicino e Rebagliati

Impresa di costruzioni

SEDE DI SAVONA

Capitale versato L. 1.000.000

Avviso di convocazione

di assemblea generale straordinaria degli azionisti

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 12 maggio 1923, alle ore 14, negli uffici della Società in Savona, via del Pallone n. 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di scioglimento della Società e relativa messa in liquidazione.
2. Nomina dei liquidatori.

Il deposito delle azioni sociali per intervenire all'assemblea dovrà essere effettuato presso la Cassa della Società entro il 7 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13294 — A pagamento

Cooperativa fra industriali toscani

per l'importazione dei carboni

SEDE IN LIVORNO

Capitale illimitato

I signori soci sono invitati ad intervenire all'assemblea straordinaria che sarà tenuta il 10 maggio p. v., ad ore 15, nella sede della Società Ligure Toscana di Elettricità in Livorno - Scali d'Azeglio n. 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di scioglimento della Società e deliberazioni relative.

Per intervenire all'assemblea i signori soci riceveranno a domicilio il biglietto di ammissione.

Non raggiungendosi il numero legale, l'assemblea sarà tenuta in seconda convocazione il successivo giorno alla stessa ora e luogo e col medesimo ordine del giorno.

Livorno, 20 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13295 — A pagamento.

Officine elettro-meccaniche

Società anonima

Capitale Lit. 4.000.000 interamente versato

Sede in Genova

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti di questa Società sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di mercoledì 9 maggio 1923, alle ore 15, nella sede sociale in Genova, piazza Principe n. 4 (Palazzo Doria), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione.
2. Proposta di eventuale conferimento dello stabilimento sociale alla « San Giorgio » Società anonima industriale di Borzoli e deliberazioni relative.
3. Comunicazioni diverse.

Il deposito delle azioni al portatore - necessario per interve-

nire all'assemblea - dev'essere fatto entro il giorno 30 aprile 1923, presso:

La sede sociale in Genova — Piazza Principe n. 4.
La spett. Banca commerciale italiana — Genova.
Lo spett. Credito italiano — Genova.
La spett Banca nazionale di credito — Genova.
Lo spett. Banco di Chiavari e della Riviera Ligure — Genova.

I possessori di azioni nominative potranno intervenire all'assemblea senza bisogno di alcuna formalità

Genova, 19 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13322 — A pagamento.

Società Italiana alimentatori benzina

MILANO

Avviso di seconda convocazione

Essendo andata deserta la riunione indetta per il 31 marzo u. s., i signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 8 maggio 1923, alle ore 11, nel medesimo luogo e col medesimo ordine del giorno fissati dall'avviso di prima convocazione.

Milano, 20 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13297 — A pagamento.

Società editrice toscana

LIVORNO

Anonima

Capitale L. 100 000

Assemblea generale straordinaria degli azionisti

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 10 maggio p. v., alle ore 11, presso la sede della società in Livorno (Scali degli Olandesi n. 4) per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Trasferimento della sede sociale.

Il Consiglio d'amministrazione.

13319 — A pagamento.

Società esercizio automobili Nazzaro

Anonima

SEDE IN FIRENZE

Capitale Lire 722.503 — versato

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria nella sede sociale pel giorno 9 maggio p. v., a ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Interpellazione degli azionisti in ordine al primo capoverso dell'art. 146 Codice di commercio e deliberazioni relative.
2. Modificazione degli articoli 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 21 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea dovrà essere effettuato entro il 6 maggio il deposito delle azioni presso la sede sociale, se al portatore, per le nominative basta la iscrizione nel libro dei soci.

Occorrendo un'assemblea di seconda convocazione, questa avrà luogo il giorno 17 maggio, alla stessa ora.

Firenze, 20 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13324 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche fra i tranvieri di Roma

I soci sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria della Cooperativa che avrà luogo martedì 8 maggio 1923, alle ore 20, nel salone del decimo fabbricato (case tramvieri) sede del Ricreatorio G. Montemartini.

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Bilancio - Esercizio del 1922.
3. Rapporti con il Ricreatorio G. Montemartini.
4. Elezione di sei consiglieri sorteggiati signori: 1. Filippetti Romolo - 2. Vestri Davide - 3. Nolfi Vermilio - 4. Raganella Ulisse - 5. Panicari Giulio - 6. Gai Nazzareno.
5. Elezione di cinque sindaci di cui tre effettivi e due supplenti.

Occorrendo la seconda convocazione, questa avrà luogo il giorno di lunedì 14 maggio 1923, nell'ora e nel posto stabilito dalla prima convocazione.

Le elezioni delle cariche di cui ai comma 4 e 5 avranno luogo due giorni dopo l'assemblea generale.

Le votazioni verranno fatte nella sede sociale di via Spezia n. 32.

Le urne resteranno aperte dalle 8 alle 20.

Roma, 23 aprile 1923.

Pel Consiglio d'amministrazione
Il presidente
Felici Giuseppe.

13323 — A pagamento.

FERRIERA DI CHIVASSO

SOCIETA' ANONIMA

Capitale versato L. 3 000.000

Sede in Chivasso

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per giovedì 10 maggio 1923, alle ore 15, presso la sede sociale in Chivasso, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di emissione di n. 5000 obbligazioni ipotecarie da L. 500 ciascuna, fruttanti l'annuo interesse del 6 %, estinguibili nel termine massimo di anni 25, e deliberazioni relative.
2. Nomina di un consigliere d'amministrazione.

Avranno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti regolarmente iscritti nel libro dei soci e i possessori di azioni al portatore che entro il 6 maggio 1923 effettueranno il deposito dei loro titoli presso la sede sociale, oppure presso le sedi di Torino del Credito italiano e del Banco di Roma.

Qualora non venisse raggiunto il numero legale nell'assemblea di prima convocazione, quella di seconda convocazione sarà tenuta domenica 13 maggio 1923, stesso luogo ed ora, e il termine utile pel deposito dei certificati al portatore si intenderà prorogato a tutto il 9 maggio 1923, ferma la validità dei depositi già effettuati per la prima adunanza e non ritirati.

Chivasso, 20 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13325 — A pagamento.

Provincia di Porto Maurizio

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto
a termini abbreviati a giorni dieci

Nel giorno 11 del mese di maggio 1923, alle ore 15,30, nella solita sala del palazzo provinciale, davanti il signor presidente della Deputazione provinciale o chi per esso, si procederà all'incanto per lo

Appalto della manutenzione della strada provinciale di Valle Nervia, compresa fra la strada provinciale litoranea ed il ponte Lago Pigo, sul torrente Nervia, della lunghezza di m. 19550, per la presunta annua somma di L. 45.000, suddivisa come in capitolato.

Durata dell'appalto fino al 31 dicembre 1923.

L'appalto è regolato dall'apposito capitolato speciale in data 14 marzo 1922, debitamente approvato, dal capitolato generale per le opere a conto dello Stato 28 maggio 1895 e successive modificazioni, dalle leggi e regolamenti sulla materia.

Di detto capitolato, ognuno può prenderne visione nella segreteria della Provincia, nelle ore d'ufficio.

L'asta è fatta per unico e definitivo esperimento secondo l'art. 87 lett. A del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074 e per esservi ammessi i concorrenti devono far pervenire alla segreteria della Provincia prima delle ore 17 del giorno 5 maggio 1923 i seguenti documenti:

a) l'attestato penale ed il certificato di moralità di data non anteriore di 4 mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati dalle competenti autorità;

b) un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo dove il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori; il tutto secondo l'art. 2, lett. b, di detto capitolato generale;

c) una dichiarazione scritta su foglio bollato da L. 2,40, in cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali e delle cave, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Nonostante la presentazione di tali documenti, l'Amministrazione rimane nella piena ed insindacabile libertà di escludere dall'appalto qualunque dei concorrenti senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Prima che l'incanto sia aperto ogni concorrente ammesso dovrà far prova di aver depositato alla tesoreria governativa in numerario od in biglietti di banca aventi corso legale nello Stato od in cartelle al portatore sul debito pubblico al corso della giornata, a titolo di cauzione provvisoria, la somma di L. 2250.

Le offerte chiuse in busta, scritte su foglio bollato da L. 2,40 debitamente firmate con l'indicazione del ribasso oltrechè in cifre, in tutte lettere sotto pena di nullità, potranno essere presentate, assieme alla ricevuta del deposito della cauzione provvisoria, all'apertura dell'asta, ovvero far pervenire alla presidenza della Deputazione provinciale (con la scritta esterna: offerta per l'asta) per mezzo della posta, ovvero consegnandole personalmente o facendole consegnare all'ufficio entro le ore 17 del giorno che precede quello dell'incanto.

Non saranno accettate offerte con deposito in contanti od in altro modo.

L'appalto sarà definitivamente aggiudicato a colui che avrà offerto il maggior ribasso di un tanto per cento sul prezzo sovra.

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi fosse un solo offerente.

L'aggiudicatario rimane immediatamente obbligato; l'Amministrazione invece rimarrà obbligata soltanto dopo l'approvazione del contratto definitivo a norma di legge.

La cauzione definitiva da versarsi alla Cassa depositi e prestiti entro dieci giorni dall'aggiudicazione è fissata nella somma di L. 4500 e dovrà prestarsi in numerario od in biglietti di Banca od in cartelle al portatore sul Debito pubblico italiano valutate al prezzo effettivo del giorno del deposito.

La stipulazione del contratto deve seguire al più tardi entro quindici giorni da detta aggiudicazione, coll'intervento di un supplente il quale dovrà presentare i certificati di idoneità e moralità.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese d'asta, registro, bollo, copie, ecc. niuna esclusa od eccettuata ed a tale effetto il deliberatario dovrà eseguire alla segreteria della Provincia un deposito a calcolo, salvo liquidazione di L. 1800.

Nell'asta saranno osservate le norme del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074.

Porto Maurizio, 19 aprile 1923.

Visto: Il presidente della Deputazione provinciale
Borfiga.

Il segretario generale della Provincia
Fossati.

13298 — A pagamento.

Castellammare di Stabia

AVVISO D'ASTA

SI RENDE NOTO

che il giorno 3 maggio 1923, alle ore 11, nella casa comunale, innanzi al sindaco, o chi per lui, avrà luogo il pubblico incanto a termini abbreviati di giorni 7, a scheda segreta, per l'appalto dei lavori di pavimentazione del marciapiede del corso Garibaldi con pietrini di cemento per l'importo di L. 46.000, giusta foglio di condizioni, allegato alla perizia redatta dall'ufficio tecnico comunale in data 25 novembre 1922.

I lavori dovranno iniziarsi appena stipulato il contratto ed essere portati a termine entro giorni 40.

La perizia e gli altri documenti sono ostensibili presso la segreteria del Comune nei giorni ed ore d'ufficio.

I concorrenti all'appalto dovranno comprovare la propria idoneità specifica a lavori del genere.

L'appalto avrà luogo anche nel caso di un solo offerente e sarà definitivo al 1° incanto.

I concorrenti alla gara dovranno depositare nella tesoreria comunale la somma di L. 4600 a titolo di cauzione che resterà definitiva per l'aggiudicatario a garanzia degli obblighi assunti, oltre L. 1300 per le spese.

I lavori saranno pagati per metà dopo l'ultimazione e per l'altra nel corso del venturo esercizio 1924.

Le ritenute e la cauzione saranno restituite dopo il collaudo.

Castellammare, 21 aprile 1923.

Visto: Il sindaco
Monti.

Il segretario generale
Dimarzi.

13269 — A pagamento.

PROVINCIA DI PARMA

Comune di Borgo San Donnino

AVVISO D'ASTA
per la vendita di fabbricato

SI FA NOTO

che alle ore 10 del giorno 17 maggio 1923, in esecuzione della deliberazione consigliare 11 marzo u. s., approvata dall'autorità tutoria il 6 aprile corrente, nell'ufficio di questa segreteria municipale si procederà, avanti al sindaco o chi per lui, al primo esperimento di asta pubblica per la vendita di un fabbricato comunale, ad uso abitazione e negozi, posto in piazza Pontida di questa città, denominato Palazzo di S. Giovanni (parte alta).

Il prezzo di stima sul quale verrà aperta l'asta è stabilito in L. 250.000.

L'asta si terrà col metodo delle offerte ad estinzione di candela vergine e l'aggiudicazione provvisoria verrà fatta al miglior offerente, salvo l'aumento del ventesimo del prezzo di prima delibera, da presentarsi non oltre le ore 12 del giorno 14 giugno 1923.

Per essere ammessi all'asta dovranno i concorrenti dimostrare, prima dell'apertura della gara, di avere depositato all'Esattoria comunale la somma di L. 20.000 a titolo di cauzione. Ai concorrenti non riusciti aggiudicatari dell'asta saranno subito restituiti i depositi.

L'atto notarile di compra-vendita dovrà essere stipulato entro il 30 ottobre 1923 e nello stesso giorno della stipulazione dovrà essere versato alla cassa comunale l'intero prezzo di aggiudicazione.

Scaduto il termine suindicato senza che sia stato effettuato il

versamento di detto prezzo, l'aggiudicatario si intenderà decaduto da ogni diritto e perderà l'effettuato deposito cauzionale che resterà a vantaggio del Comune.

L'acquirente entrerà in possesso del fabbricato coll'11 novembre 1923.

Tutte le spese inerenti all'asta, al contratto e comunque ad esso relative, sono a carico del compratore.

Per schiarimenti rivolgersi all'ufficio tecnico comunale.

Borgo S. Donnino, 16 aprile 1923.

Il sindaco
G. Trombara.

Il segretario comunale
Raffaele Pranzini.

13270 — A pagamento.

Provincia di Treviso

MANDAMENTO DI ASOLO

Comune e parrocchia di Cavaso

AVVISO D'ASTA
per la vendita di beni immobili

In esecuzione ed a termini del decreto 22 marzo 1923 del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

SI RENDE NOTO

che nel giorno di lunedì 14 maggio p. v., alle ore 10, in Cavaso e nell'ufficio parrocchiale, dinanzi il parroco sottoscritto, assistito dal R. subeconomo distrettuale dei benefici vacanti, seguirà pubblica asta per la vendita in un unico lotto dei terreni della prebenda parrocchiale di Cavaso situati in comune di Cavaso, sezione C, nel mappale foglio II, distinti coi nn. 271, 272, 273, 274, 275, 276, e 277 aventi complessivamente la superficie di ettari 189,99 colla rendita di L. 88,72, alle seguenti

CONDIZIONI

1. L'asta si terrà a candela vergine e verrà aperta sul prezzo di L. 44500.

2. Gli aspiranti all'asta, per esservi ammessi, dovranno, a garanzia dell'offerta, depositare nelle mani del parroco-presidente la somma di L. 4500.

3. Ogni offerta in aumento del prezzo di cui al precedente n. 1, dovrà essere incondizionata e non inferiore a L. 100.

4. La vendita sarà aggiudicata a favore del miglior offerente, salvo quanto, in deroga all'art. 81 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, dispone il surriferito decreto ministeriale e salvo l'esperimento dei fatali a norma dell'articolo 95 dello stesso regolamento.

5. Seguita l'aggiudicazione definitiva per le spese di cui al seguente n. 11 e salvo conguaglio, il deliberatario dovrà depositare al parroco sottoscritto una somma corrispondente al decimo del prezzo di definitiva aggiudicazione.

6. Il pagamento del prezzo di definitiva aggiudicazione dovrà dal deliberatario effettuarsi mediante vaglia del tesoro all'atto della stipulazione del contratto di compra-vendita che, a rogiti notarili seguirà nel giorno e nel luogo da stabilirsi dal parroco venditore dopo che la delibera definitiva sarà stata approvata dal R. economo generale dei benefici vacanti della Venezia.

7. La vendita dei terreni di cui si tratta viene fatta a corpo e non a misura nello stato e grado in cui si trovano con ogni inerente diritto onere e servitù attiva e passiva come si trovano posseduti dalla prebenda parrocchiale di Cavaso.

8. Il possesso di diritto e di fatto si trasferirà colla stipulazione del contratto di compravendita.

9. Mancando il deliberatario alla stipulazione del contratto nel giorno, ora e luogo stabiliti come al precedente n. 6, o alla consegna del vaglia del tesoro per l'integrale importo del prezzo di aggiudicazione o rifiutandosi di effettuare il deposito di cui al n. 5 o, comuque, di sottostare alle spese a lui incombenti, il deliberamento della vendita si considererà come non avvenuto, il deposito effettuato a garanzia dell'offerta diverrà senz'altro proprietà piena, libera ed assoluta della Prebenda parrocchiale di Cavaso e l'investito di questa sarà in facoltà di devenire ad una nuova vendita, salvo il diritto di ripetere verso l'aggiudicatario decaduto il risarcimento dei danni eventuali.

10. Gli atti relativi alla vendita sono ostensibili e, in ore convenienti, possono essere esaminati nell'ufficio parrocchiale di Cavaso.

11. Le tasse e spese inerenti all'asta ed alla vendita sono tutte, nessuna eccettuata, a carico del deliberatario.

12. In quanto e per quanto non sia qui sopra preveduto, e disposto si ricorrerà alle analoghe disposizioni del Codice civile e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Cavaso, 12 aprile 1923.

Il parroco
sac. Giovanni Bobbato.

Visto: Il R. subeconomo dei B. V.
S. Mazzarolo.

13277 — A pagamento.

Comune di Châtillon

AVVISO
di 1° esperimento d'asta

Vendita di un fabbricato

Il giorno 5 maggio p. v., alle ore 15, nella Sala consigliare si procederà ad un esperimento d'asta col metodo dell'istinzione della candela vergine per la vendita di un grande fabbricato di proprietà di questo Comune situato in via Umberto I, n. 30.

Presso di base la perizia esistente in atti L. 201.819,40.

Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a L. 100.

Per concorrere all'asta si dovrà fare un deposito preventivo di L. 20.000.

L'aggiudicatario dovrà inoltre fare un deposito cauzionale di L. 20.000 presso la Cassa di risparmio di Torino.

Il pagamento dell'immobile dovrà essere fatto all'atto del contratto definitivo.

La presa di possesso dello stabile non avrà luogo che al 1° gennaio 1924.

I fatali per l'offerta in aumento del ventesimo scadono il 20 dello stesso mese.

Il fabbricato in vendita è adattabile ad uso albergo.

Châtillon, 18 aprile 1923.

Il commissario prefettizio
Fissore.

13271 — A pagamento.

Collegio convitto Serristori

IN CASTIGLION FIORENTINO

Bando di vendita di immobile a pubblico incanto

Veduta la delibera 20 febbraio 1923, approvata dalla Giunta provinciale delle scuole Medie di Arezzo il 13 marzo 1923, n. 1163, Div. 9ª.

SI RENDO NOTO

che la mattina del dì 22 del mese di maggio 1923 ad ore 10, negli uffici di amministrazione del Collegio Serristori suddetto posto in via Castelli, n. 1, avrà luogo avanti il sottoscritto e colla assistenza del notaro Francesco Amatori, l'incanto per la vendita a pubblica gara del seguente stabile di proprietà dell'azienda Vietti ereditata dal Collegio Serristori

Un fabbricato con orto annesso nell'interno di Castiglion Fiorentino confinato da via Dante, via Rosa o vicolo detto della Morte contrassegnato col civico n. 4, di piani 5 e vani 27 rappresentato, il fabbricato, a catasto in sezione A, con particelle 620, in parte 621, articolo 473, con reddito imponibile di L. 255: e l'orto segnato a catasto in detta sezione A, particelle 609 e 659 di braccia quadre 2219 o metri quadri 757 con un reddito a terreni di toscane L. 7,42 pari a itl. L. 6,23.

Prezzo d'asta L. 68 030 giusta la perizia Rinaldi del 1° febbraio1923, giurata il 17 detto.

CONDIZIONI.

1. La vendita avrà luogo mediante pubblico incanto col sistema

della candela vergine a norma del regolamento sulla contabilità generale dello Stato del 4 maggio 1885, n. 3074.

2. L'asta si aprirà sul prezzo indicato e ciascuna offerta in aumento non potrà essere inferiore a L. 200.

3. Il fabbricato che sopra s'intenderà venduto nello stato e grado in cui si trova, tal quale attualmente è goduto e posseduto dal Collegio Convitto Serristori di Castiglion Fiorentino, con tutte le servitù attive e passive e come è condotto in affitto, e l'acquirente subentrerà nei diritti dell'Ente verso il conduttore il quale nel contratto di affitto ha accettato la condizione espressa della immediata rescissione dell'affitto medesimo in caso di vendita del fabbricato stesso.

4. L'aggiudicatario seguirà a favore dell'ultimo e migliore offerente, sempre che vi siano almeno due concorrenti alla gara, e, sarà definitiva dopo la decorrenza dei fatali, per i quali sarà pubblicato speciale avviso.

5. Gli accorrenti all'asta dovranno aver effettuato, prima dell'ora dell'apertura dell'incanto presso il cassiere del Banco di Roma (Agenzia di Castiglion Fiorentino), il deposito del decimo a garanzia del pagamento del prezzo su cui si apre la gara e di tutte le altre obbligazioni emergenti dall'asta medesima e dovranno altresì aver depositato presso il notaro suddetto, incaricato degli atti, la somma approssimativa occorrente in conto ed anticipazione delle spese appresso indicate.

A coloro che non rimarranno aggiudicatari saranno restituiti i depositi.

6. Sui prezzi di provvisoria aggiudicazione saranno accettate offerte di miglioramento non inferiori al ventesimo.

Tali offerte da presentarsi al notaro suddetto, dovranno essere sempre accompagnate dal deposito di garanzia pari al decimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione, oltre quello per le spese contrattuali da effettuarsi come sopra.

7. Sui prezzi così migliorati saranno aperti nuovi e definitivi esperimenti di asta pubblica secondo le norme del citato regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

8. Il prezzo del detto fabbricato ed orto situato come è sopra indicato potrà essere pagato all'Ente Serristori per l'Azienda Vietti per intero, o per una metà all'atto dell'aggiudicazione definitiva e per l'altra metà in cinque rate annuali uguali.

A garanzia di questo pagamento dovrà essere accesa, sul fabbricato ed orto annesso suddetti e contro l'acquirente, congrua ipoteca con l'obbligo di corrispondere anticipatamente l'interesse del 6 % sulla somma che via via rimarrà a dargli.

Resteranno a carico dell'acquirente le spese contrattuali di quietanza, radiazione d'ipoteca e cancellazione di tassa di ricchezza mobile.

Qualora non venisse effettuato il pagamento alla pattuita scadenza, l'Amministrazione dell'Ente Serristori, per l'Azienda Vietti, potrà procedere a nuovo incanto del fabbricato ed orto annesso suddescritti, a spese dell'aggiudicatario che dovrà rispondere dei danni che eventualmente venisse a soffrire l'Ente Serristori e perderà l'importo della rata versata che andrà a beneficio dell'Ente medesimo.

9. Qualora il deliberatario non si presenti entro un mese dalla approvazione dell'aggiudicazione definitiva, alla riduzione in atto formale dell'istrumento di vendita, incorrerà nella perdita del fatto deposito che verrà devoluto a vantaggio dell'Ente Serristori.

10. L'acquirente del fabbricato suddescritto rimarrà vincolato con l'Ente Serristori mediante il solo atto di aggiudicazione, mentre questi s'intenderà vincolato solo allora che gli atti d'incanto abbiano riportato la suprema approvazione.

11. Chiunque vorrà rendersi offerente all'incanto potrà avere ogni altro schiarimento e potrà prendere cognizione della perizia e capitolato presso lo studio del notaro suddetto in Castiglion Fiorentino via Dante n. 27 dalle ore 10 alle 12 di ciascun giorno feriale.

12. Faranno carico al compratore tutte le spese di qualunque natura, a cominciare da quelle del bando di vendita, che abbiano attinenza con l'incanto sino al contratto definitivo inclusive sue registrazione, voltura, trascrizione, onorari ed ogni altra spesa di referenza.

Castiglion Fiorentino, 16 aprile 1923.

Il R. commissario
Giulio Bocchi Bianchi.

dott Francesco Amatori
notaro.

13278 — A pagamento.

Comune di San Lorenzo in Campo

(PESARO E URBINO)

AVVISO

Nella seconda asta pubblica, tenutasi oggi nella sala del Consiglio di questo Municipio, a seguito della diserzione del primo incanto per la vendita in sei lotti di alcuni appezzamenti di terreno, di proprietà comunale, è stato aggiudicato provvisoriamente il 5° lotto al sig. Luzietti Mariano per L. 6810.

Per i lotti 1°, 2°, 3°, 4° e 6° non si è avuta alcuna offerta.

I fatali per l'aumento del ventesimo sul prezzo di aggiudicazione provvisoria del suddetto lotto scadranno (come già si disse nell'avviso del 27 marzo u. s.) alle ore 10 del 5 maggio prossimo venturo.

S. Lorenzo in Campo, 20 aprile 1923.

Per il sindaco
Bianchini.

Il segretario
Mattucci.

13301 — A pagamento.

Provincia di Torino

CITTA' DI CHIVASSO

AVVISO D'ASTA

Il giorno 12 maggio alle ore 9 ant., in Chivasso, nella sala del Consiglio comunale, davanti al R. commissario, avrà luogo il 1° esperimento d'asta, col sistema della candela vergine, suscettibile dell'aumento del decimo entro le ore 10 del giorno 29 maggio 1923 per la vendita dei terreni comunali fabbricabili siti in regione Gerbido col prezzo d'asta complessivo di L. 364,785.

I terreni sono divisi in 22 lotti.

Il deposito provvisorio è di due decimi del prezzo d'asta dei lotti al cui acquisto si intende adire.

Tutte le spese d'incanto, di deliberamento, e relative sono a carico dei deliberatari in proporzione del prezzo di deliberamento di ciascun lotto.

Le condizioni di vendita sono visibili in segreteria comunale.

Chivasso, 19 aprile 1923.

Il R. commissario
E. Trinchieri

Il segretario comunale
Felice Ajma.

13302 — A pagamento.

Provincia di Vicenza

Circondario di Asiago

COMUNE DI ROTZO

AVVISO D'ASTA

di provvisorio deliberamento e per ribasso di ventesimo
a termini abbreviati di giorni otto

Con verbale del giorno d'oggi è stato provvisoriamente deliberato l'appalto dei lavori di costruzione di un acquedotto della sorgente « Spizzarotto » per la provvista di acqua potabile ad alcune contrade di S. Pietro alla Cooperativa di produzione e lavoro di Rotzo, essendosi ottenuto un miglioramento di L. 17.824,50 sul prezzo di perizia di L. 78.424,50, e così per la somma di L. 60.600.

Il termine utile (fatali) per il ribasso non minore del ventesimo sul prezzo suddetto di deliberamento, stabilito in giorni otto col relativo avviso d'asta dell'11 corrente, scade a mezzodì del giorno di lunedì 30 aprile 1923, alle ore 12.

Le offerte, scritte su carta bollata da L. 2,40, dovranno essere accompagnate a parte dal certificato di deposito cauzionale di L. 4000, come è indicato nel suaccennato avviso d'asta, e dovranno essere presentate all'ufficio comunale.

La perizia, prescrizioni e capitolati sono visibili nella segreteria di questo ufficio comunale, in tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 18

Si richiamano tutte le disposizioni riportate nell'avviso d'asta in data 11 corrente.

Dall'Ufficio municipale, 20 aprile 1923.

Il sindaco
D. Sartori.

Il segretario
Ettore Luca.

13303 — A pagamento.

PROVINCIA DI BENEVENTO

MUNICIPIO DI VITULANO

ULTIMO AVVISO D'ASTA

a termini abbreviati a cinque giorni,
per la vendita del legname del 3ª e 4ª sezione del bosco Camposauro in contrada Lampazzuoli

Si rende pubblico

che con avviso del 2 aprile 1923 fu dichiarato che nel giorno 21 aprile 1923, alle ore 11, dovrebbe aver luogo, nella Casa comunale di Vitulano, un ultimo e definitivo esperimento d'asta pubblica per estinzione di candela vergine per la vendita del legname, ricavabile dal taglio della 3ª e 4ª sezione cedua di faggio del bosco Camposauro in contrada Lampazzuoli, sul prezzo di base di L. 76.272, a seguito della presentazione di offerta di aumento in grado di ventesimo.

Essendo stato dichiagato festivo il detto giorno 21 aprile 1923, si rende pubblico che l'incanto suddetto rimane prorogato al giorno 1° maggio 1923, alle ore 11, essendo stata autorizzata l'abbreviazione del termine dell'incanto a giorni cinque.

Per tutte le altre condizioni il presente avviso si riporta a quello del 2 aprile 1923.

Vitulano, 20 aprile 1923.

Per il sindaco
C. Jadanza.

Il segretario comunale
D. Cucchia.

13304 — A pagamento.

OSPEDALE MAGGIORE DI NOVARA

Beni da affittare

AVVISO D'ASTA

Lunedì 7 maggio 1923, alle ore 10, presso l'Amministrazione ospitaliera, avrà luogo il 2° incanto pubblico, col sistema della estinzione naturale della candela vergine, per l'affitto novennale, a partire dal San Martino 11 novembre 1924, del podere denominato « Luserta », situato nei territori di Trecate e dell'Ariotta, circondario di Novara, della superficie di pertiche catastali 1255,9,5, pari ad are 8216,73.

L'aggiudicazione provvisoria seguirà in capo a chi avrà fatta la migliore offerta in aumento al canone attribuito al predetto podere, in L. 55.000 e ciò anche nel caso che uno solo fosse l'offerente.

Deposito per essere ammessi all'asta L. 15 000.

Tempo utile per le offerte di ulteriore aumento in grado di ventesimo ore 10 del giorno di giovedì 24 predetto mese.

I capitolati, speciale e generale, sono visibili presso l'Ente Pio Novara, 19 aprile 1923.

Per l'Amministrazione
Achille Viganotti
segretario.

13308 — A pagamento.

Congregazione di carità di Torre del Greco

Avviso d'asta in 2° esperimento
per vendita di fabbricati siti in Torre del Greco

SI FA NOTO

che, a seguito di avviso d'asta pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, n. 54, per vendita volontaria di un fabbricato sito in Torre del Greco alla Spiaggia del Fronte, n. 5, essendo andata deserta l'asta, nel giorno 10 dell'entrante maggio, alle ore 10, si procederà a nuovo esperimento alle stesse condizioni e con le stesse modalità in detto ufficio della Congrega, e l'aggiudicazione avrà luogo anche con un sol concorrente.

Torre del Greco, 5 aprile 1923.

Il presidente
avv. Giuseppe d'Amato.

13305 — A pagamento.

Ospedale Maggiore della Carità di Novara

VENDITA DI CASA

Avviso d'asta

Martedì 9 maggio 1923, alle ore 10, nella sede dell'Amministrazione ospitaliera, si esporrà al pubblico incanto, col sistema della estinzione naturale della candela vergine e col concorso di almeno due concorrenti la vendita della casa denominata « Sotto i portici dei Mercanti » situata in Via Vittorio Emanuele II, al civico numero 18, e nel catasto urbano di Novara distinta col numero 8947; col reddito imponibile di L. 1312,50.

Prezzo di base d'asta L. 155.000.

Deposito provvisorio per adire all'asta L. 25.000.

Tempo utile per le offerte di miglioria, non inferiori ad un ventesimo al prezzo di aggiudicazione provvisoria, ore 10 del giorno 28 predetto mese.

Capitolato di vendita visibile presso la segreteria del Pio Ente.

Novara, 19 aprile 1923.

Per l'Amministrazione:
Il segretario
Achille Viganotti.

13309 — A pagamento.

Municipio di Messina

Avviso d'asta

ai termini dell'art. 87 lett. A) del regolamento sulla contabilità generale dello Stato

SI RENDE NOTO

che alle ore 10 del 9 maggio 1923, in questa residenza municipale, in via Ugo Bassi, si procederà dal sottoscritto, o chi per esso, al pubblico incanto a partiti segreti, per l'appalto dei lavori di fognatura e sistemazione della superficie stradale della via XXIV Maggio e delle strade a valle fino al corso Cavour, previsti per L. 838,000 giusta progetto dell'ufficio tecnico in data 23 settembre 1922 approvato con la deliberazione del 23 dicembre 1922, n. 4353, vistata dall'ill.mo signor prefetto il 13 marzo col n. 2061, div. 4ª, lavori da eseguirsi nel termine di mesi 12 da quello della consegna.

Il capitolato d'appalto è visibile presso la segreteria, ufficio contratti, tutti i giorni meno i festivi, nelle ore di ufficio.

Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno, contemporaneamente alla presentazione dell'offerta, esibire la ricevuta della Banca d'Italia (Sezione tesoreria comunale) comprovante il deposito della somma di L. 42200, di cui L. 42000 qual cauzione provvisoria a garanzia dell'appalto, da elevarsi al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, L. 200, a titolo di spese contrattuali, somme che saranno subito restituite ai non aggiudicatari dello appalto.

Occorrerà inoltre siano dai detti aspiranti esibiti i seguenti documenti:

a) attestato penale e certificato di moralità entrambi di data non anteriore a 4 mesi;

b) certificato d'idoneità di data non anteriore a 6 mesi rilasciato dall'ingegnere capo del Genio civile e dell'Ufficio tecnico comunale, dal quale risulti che il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi, nonchè il certificato del signor prefetto della Provincia di cui all'art. 77 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

c) dichiarazione su carta bollata da L. 2,40 con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto dei lavori, di aver preso cognizione delle condizioni locali che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

I suddetti documenti dovranno essere presentati alla segreteria (Ufficio contratti) tre giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le offerte scritte su carta bollata da L. 2,40 e chiuse in busta.

Non saranno accettate offerte condizionate.

Messina, 18 aprile 1923.

Il commissario prefettizio
Viola.

Il segretario generale.
Romano.

13310 — Gratuito.

OSPIZI CIVILI DI PARMA

Incanto definitivo
per vendita di fondo rurale

Sabato 12 maggio p. v., alle ore 10, in una sala dell'edificio in Parma, via agli Ospizi civili n. 7, ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi sovrintestati, il signor presidente o chi per esso, terrà un incanto definitivo, alla candela vergine, per alienare possessione « Fognano » in Fognano di Golese della estensione complessiva di ettari 18,14,78, pari a biolche 58 e 9/10, sulla messa a prezzo di L. 230.000.

Chi concorre all'acquisto dovrà versare, a titolo di deposito provvisorio, a chi presiederà l'asta, la somma di L. 25.000 per fondo spese d'asta e di contratto, salvo liquidazione tosto pubblicato il rogito di vendita.

Le offerte in aumento dovranno essere non inferiori a L. 1000 ciascuna e l'aggiudicazione seguirà quand'anche vi sia offerta di un solo concorrente e sarà definitiva.

L'acquirente, salvo ulteriori accordi con l'Amministrazione, dovrà entro 60 giorni dall'aggiudicazione addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto e pagarne l'intero prezzo.

Il capitolato delle condizioni di vendita è visibile in Parma presso gli uffici dell'Amministrazione suddetta e presso il notaio sig. dott. Giovanni Fontanabona, via Cavour n. 109, nei giorni ed ore consueti.

Parma, 20 aprile 1923.

Il direttore generale
dott. G. Amoretti.

13311 — A pagamento.

OSPIZI CIVILI DI PARMA

PRIMO INCANTO
per vendita di stabili rurali

Venerdì 11 maggio prossimo, alle ore 10, in una sala dell'edificio in Parma, via agli Ospizi civili n. 7, ove ha sede l'Amministrazione generale dei sovraintestati Ospizi, il signor presidente, o chi per esso, terrà un primo incanto pubblico alla candela vergine, per alienare in due lotti gli stabili sotto indicati:

Lotto 1.

Poss. Sanseverina - comune Colorno - frazione Copermio.
Ettari 82,92.61, biolche 269 e 15/100.
Prezzo a base d'incanto L. 45[illegible].000.
Minima offerta in aumento L. 1000.

Lotto 2.

Poss. Campobianco 1° - comune Borgo San Donnino - frazione Castione.
Ettari 30,72.07, biolche 99 e 71/100.
Prezzo a base d'incanto L. 220.000.
Minima offerta in aumento L. 1000.

Chi concorre all'acquisto dovrà versare, a titolo di deposito provvisorio, a chi presiederà l'asta, la somma di:
L. 45.500 per il 1° lotto;
L. 22.000 per il 2° lotto;
per fondo spese d'asta e di contratto, salvo liquidazione tosto pubblicato il rogito di vendita.

L'aggiudicazione seguirà quando vi siano offerte almeno di due concorrenti per ogni lotto, e sarà provvisoria; fino alle ore 16 del giorno 28 maggio prossimo, potranno essere presentate nuove offerte in aumento, purchè non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione.

L'aggiudicatario definitivo, salvo ulteriori accordi con l'Amministrazione, dovrà entro 60 giorni addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto, e pagarne l'intero prezzo.

I capitolati delle condizioni di vendita sono visibili in Parma presso gli uffici dell'Amministrazione suddetta e presso il notaio signor dott. Ugo Coatz-Mensi, via al Duomo n. 15, nei giorni, ed ore consueti.

Parma, 20 aprile 1923.

Il direttore generale
dott. G. Amoretti

13312 — A pagamento.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro precedente decreto addì 20 ottobre 1911 col quale è riconosciuto come Ente morale il Consorzio « Federazione delle Cooperative della provincia di Ravenna » con sede in Ravenna e ne è approvato lo statuto;

Visti i Nostri decreti 24 ottobre 1912 e 11 febbraio 1915, con i quali sono rispettivamente approvate le modificazioni agli articoli 15, 33 e 34 e agli articoli 25, 29, 36, 40 e 43 dello statuto stesso;

Veduta l'istanza del rappresentante del Consorzio in data 10 agosto 1922, diretta ad ottenere l'approvazione di nuove modificazioni allo statuto del Consorzio stesso;

Veduti la legge 25 giugno 1909, n. 422 e il regolamento 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Sentita la Commissione per le Cooperative;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, d'accordo col Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Allo statuto originario del Consorzio « Federazione delle cooperative della provincia di Ravenna » con sede in Ravenna, sono aggiunti i seguenti due nuovi articoli che piglieranno il posto degli attuali articoli 37 e 38, i quali diventeranno rispettivamente gli articoli 39 e 40 rimanendo così essi insieme con tutti gli altri articoli successivi, spostati di due nell'ordine dell'attuale numerazione.

Art. 37. — Il direttore generale oltre ad esercitare la direzione e la vigilanza degli uffici e servizi della Federazione ed usare la firma sociale e sostituire il presidente nelle sue funzioni in caso d'assenza o di impedimento, deve partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie dei delegati e alle adunanze del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

Art. 38. — La nomina, la sospensione, la revoca e la destituzione del direttore generale e dei capi ufficio, deve essere fatta con regolare deliberazione del Consiglio d'amministrazione in adunanza convocata nei modi previsti dallo statuto sociale. La deliberazione del Consiglio però, perchè possa essere legalmente efficace circa la nomina, la sospensione, la revoca e la destituzione del direttore generale e dei capi ufficio, deve essere ratificata

dall'assemblea generale dei delegati assegnati alle Società federate sotto pena di nullità delle deliberazioni medesime.

Agli articoli 3, 9, 32, 36, 42 dello statuto del Consorzio «Federazione delle Cooperative della provincia di Ravenna», con sede in Ravenna, sono inoltre sostituiti i seguenti:

Art. 3. — È scopo del Consorzio: *a*) L'assunzione e l'esecuzione sia direttamente che per mezzo delle Società federate, in tutte le parti del Regno di appalti, di opere pubbliche, dello Stato e di Enti morali, la conduzione di aziende agricole di sua proprietà o assunte in affittanza collettiva e l'esercizio di ogni attività ad esse inerenti, nonchè qualsiasi lavoro e impresa avente scopo di produzione agricola, di consumo e di vendita di prodotti e la fabbricazione e lavorazione di articoli industriali. Per gli altri comma detto articolo 3 dello statuto rimane invariato.

Art. 9. — Possono far parte del Consorzio tutte le Società cooperative di lavoro e produzione esitenti nella provincia di Ravenna legalmente costituite ed iscritte nei registri della prefettura e corrispondenti ai fini di classe della cooperazione operaia ed iscritti alla lega nazionale delle cooperative.

Art. 32. — Il Consiglio d'amministrazione amministra incondizionatamente ogni affare del Consorzio: delibera sulle domande di ammissione delle Cooperative, indirizza e sorveglia le operazioni sociali, sospende e revoca gl'impiegati e salariati, i consulenti tecnici e legali salvo le disposizioni dell'art. 38 e ne fissa loro le attribuzioni, stipendi, salari e competenze, decide sull'assunzione, esecuzione e distribuzione dei lavori sentito il parere del Comitato tecnico, uniformandosi alle disposizioni dei regolamenti che eventualmente fossero per tali oggetti approvati dalla assemblea.

Compila i bilanci, le relazioni annue all'assemblea, e propone il riparto degli utili, amministra i beni mobili ed immobili, accorda pegni, ipoteche, cessioni, acconsente iscrizioni, postergazioni, riduzioni, surroghe, cancellazioni, subingressi, annotazioni di vincolo, traslazioni ed altre dichiarazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari, o nel Gran Libro del Debito pubblico, transige e compromette in arbitri od amichevoli compositori, muove e sostiene liti, ne recede, ricorre in appello ed in Cassazione, offre, deferisce ed accetta giuramenti, nomina procuratori speciali ed elegge domicilio agli effetti dell'art. 19 del Cod. civ., 40, 95 e 140 del Cod. di proc. civ.

Delibera su qualsiasi operazione di credito, su mutui cambiari ed ipotecari attivi e passivi, conti correnti attivi e passivi e sopra qualsiasi altro affare della Società che per il presente statuto non sia stato riservato all'assemblea.

Il Consiglio è inoltre autorizzato a deliberare su qualsiasi affare che rifletta la compra e la vendita di terreni e immobili di qualsiasi natura.

Art. 36. — Il presidente in via d'urgenza prende i provvedimenti necessari nell'interesse del Consorzio salvo a convocare il Consiglio di amministrazione entro tre giorni per ottenere la ratifica.

Il presidente nell'adempimento delle sue funzioni è coadiuvato dal direttore generale.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le sue funzioni sono disimpegnate dal consigliere anziano o dal direttore generale.

Art. 42. — Cessa inoltre di far parte del Consorzio quella Cooperativa che per deliberazione regolarmente presa dall'assemblea generale stabilisca lo scioglimento della Società e la sua messa in liquidazione, nonchè quella che venisse cancellata dall'elenco prefettizio e non ottemperasse alle prescrizioni imposte per essere reiscritta entro i termini fissatile, che cessasse dall'essere iscritta alla Lega nazionale delle Cooperative o che nel campo sindacabile e cooperativo non conformasse le proprie direttive a quelle del Consorzio o aderisse ad organismi sindacali o cooperativi diversi da quelli ai quali è iscritta la Federazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Sant'Anna di Valdieri, 4 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Dello Sbarba — Riccio.

Visto, il guardasigilli: Alessio.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 ottobre 1922, reg. 205, atti del Governo, foglio n. 3.

Per copia conforme:

Per il direttore generale
(firma non decifrabile).

13126 — A pagamento.

R. Prefettura di Forlì

AVVISO D'ASTA

per l'appalto del servizio di fornitura nella Casa di correzione di Forlì

Essendosi deliberato di procedere ad unico esperimento d'asta in cinque distinti lotti con deliberamento definitivo per l'appalto del servizio di fornitura per la Casa di correzione di Forlì, si fa noto che tale esperimento avrà luogo alle ore 10 ant. del giorno di lunedì 14 maggio 1923 «mediante offerte segrete distinte per ogni lotto sotto elencato da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede l'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandole personalmente o facendole consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta» (articoli 87 lettera *a*, e 90 comma quinto e sesto del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

L'appalto sarà aggiudicato a quello tra i concorrenti che offrirà il maggior ribasso sulla somma fissata nell'elenco sottostante.

L'appalto sarà aggiudicato definitivamente anche quando non vi sia che un solo offerente.

L'incanto sarà tenuto alla presenza del sig. prefetto di Forlì o di quell'ufficiale che da esso venisse appositamente delegato, ed il deliberamento avrà luogo alle seguenti

Condizioni

1. L'appalto avrà la durata di due anni dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1925 e sarà regolato dai capitoli di oneri in data 31 agosto 1891, con le modificazioni di cui appresso.

2. Il numero complessivo delle giornate di presenza, che, durante l'appalto, hanno diritto alla percezione della diaria ai termini dell'art. 3 dei capitoli d'oneri, è fissato nell'elenco suddetto in modo meramente approssimativo, senza che qualsiasi aumento o diminuzione di esso, in corso d'appalto, possa dar luogo a pretese d'indennizzi o a risarcimenti a favore dell'impresa.

3. L'asta avrà luogo secondo il disposto del titolo secondo, capo terzo, sezione prima del regolamento sulla contabilità generale dello Stato in data 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª) pei contratti a farsi con formalità d'incanto.

La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avranno luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto del regolamento predetto.

4. Ciascun concorrente dovrà indicare nella propria scheda la diaria per la quale intende assumere l'appalto di ciascun lotto.

5. Le offerte di ribasso dovranno essere estese sopra carta bollata, e debitamente sottoscritte e suggellate, ed accompagnate dal certificato comprovante il fatto deposito, in contanti o in titoli del debito pubblico italiano, valutati al corso di Borsa presso una tesoreria provinciale del Regno; della somma equivalente al 3 % dell'importare dei lotti o del lotto al quale gli accorrenti vogliono concorrere.

Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto, ai concorrenti non rimasti aggiudicatari.

6. Le donne sono escluse dall'appalto.

7. Presentandosi offerte pari, si procederà nei modi stabiliti dall'art. 88 del regolamento sulla contabilità generale.

8. Avvenendo l'aggiudicazione, il deliberatario dovrà, entro quindici giorni dalla data della medesima, stipulare coll'Amministrazione regolare contratto e vincolare, a garanzia delle obbligazioni

assunte verso lo Stato, una somma corrispondente al 5 % dell'ammontare dell'impresa, in contanti oppure in titoli del debito pubblico italiano, valutati al corso di borsa.

Il deliberatario, omettendo di presentarsi nel termine preindicato, alla stipulazione del contratto, perderà il deposito citato di sopra il quale cederà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione.

9. Agli effetti dell'art. 7 del capitolato, l'appaltatore dovrà eleggere domicilio nel capoluogo della Provincia.

10. Le spese tutte di pubblicazione, asta, contratto, copie, registro e bollo e qualunque altra relativa all'appalto, sono a carico del deliberatario che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa di cinque esemplari dei capitoli d'oneri.

11. Per essere ammessi all'asta, i concorrenti dovranno presentare, due giorni prima di quello fissato per l'incanto, il certificato penale e di buona condotta, legalizzati di data non anteriore a tre mesi dal giorno dell'esperimento, nonchè i documenti comprovanti la propria idoneità e precisamente un certificato da rilasciarsi dal prefetto o sottoprefetto ai sensi dell'art. 77 del regolamento di contabilità dello Stato.

La stazione appaltante, dopo avere esaminati i documenti degli aderenti all'asta determinerà, con giudizio inappellabile, quali fra gli aspiranti possono essere ammessi agli incanti, riservandosi essa la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare ennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

12. L'appaltatore, all'atto di richiedere lo svincolo della cauzione, al termine dell'appalto, dovrà dichiarare di non aver nulla altro a pretendere in dipendenza dell'appalto stesso.

13. Le imprese che dovessero servirsi di magazzini esterni pel materiale mobile dovranno munirli di due chiavi una delle quali da tenersi dalla Direzioni delle carceri.

14. L'Amministrazione si riserva la facoltà di gestire in economia la dispensa del sopravitto.

GENERI

Lotto 1.

Pane bianco di 2ª qualità kg. 39.000.
Prezzo d'asta L. 1,50.
Ammontare della fornitura L. 58.000.

Lotto 2.

Carne di bue e manzo kg. 2000.
Prezzo d'asta L. 7.
Ammontare della fornitura L. 14.000

Lotto 3.

Riso di 2ª qualità kg. 2400.
Prezzo di base L. 2.
Ammontare della fornitura L. 4800.
Fagioli secchi kg. 3000.
Prezzo d'asta L. 1,30.
Ammontare della fornitura L. 3900.
Paste di 2ª qualità kg. 10.000.
Prezzo d'asta L. 2.
Ammontare della fornitura L. 20.000.
Ammontare della fornitura del lotto L. 28.700.

Lotto 4.

Lardo gk. 1000.
Prezzo d'asta L. 7.
Ammontare della fornitura L. 7000.

Lotto 5.

Legna di essenza forte q.li 200.
Prezzo d'asta L. 20.
Ammontare della fornitura L. 4000.
Carbone minerale q.li 120.
Prezzo d'asta L. 32.
Ammontare della fornitura L. 3840.
Ammontare della fornitura pel lotto L. 7820.

N. B. — Il presente avviso surroga quello in data 10 corrente.

Forlì, 17 aprile 1923.

Il segretario ai contratti
Costa.

13226 — A credito.

R. Prefettura di Salerno

AVVISO

per miglioramento di ventesimo per la vendita del taglio del bosco « Acquarola » del comune di Mercato San Severino

SI RENDE NOTO

che il giorno 19 corrente, hanno avuto luogo i pubblici incanti per la sopraindicata vendita a termini abbreviati a giorni otto e che l'aggiudicazione provvisoria venne fatta per il prezzo di L. 140,000.

I fatali per l'aumento di ventesimo scadranno alle ore 12 precise del giorno 27 corrente.

L'offerta di ventesimo dovrà essere presentata a questa prefettura (ufficio contratti) corredata del deposito provvisorio del decimo della sopraindicata somma da eseguirsi presso la tesoreria provinciale e dei seguenti documenti:

1° certificato di buona condotta;
2° certificato penale;
3° attestazione d'idoneità rilasciata dall'Ispettorato forestale o dalla Camera di commercio comprovante che il concorrente è commerciante di legname;
4° certificato d'identità, da esibirsi se richiesto dal sottoscritto.

I documenti di cui ai numeri 1 e 2 devono essere di data non anteriore a 4 mesi.

Gli atti del capitolato relativo alla vendita di cui sopra sono visibili in questa prefettura.

Salerno, 20 aprile 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Alberto Arcamone.

13314 — A credito.

Direzione del Genio militare di Napoli

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta
a senso degli articoli 87 *a)* e 90 del regol. di contabilità generale

SI FA NOTO

che nel giorno 15 maggio 1923, alle ore 10, si procederà in Napoli nell'ufficio della Direzione del Genio militare situato in piazza Plebiscito n. 33, Palazzo Salerno, piano 3°, avanti al direttore del Genio militare, od a chi per esso, a pubblico incanto ad offerte segrete per l'appalto delle seguenti provviste, di metalli diversi, per l'ammontare L. 81.000.

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI

Ferro in lamiera zincata scanalata kg. 20.000.
Prezzo L. 4,05.
Importo L. 81.000.
Cauzione L. 8100.

Le condizioni generali e speciali per l'appalto delle provviste dei metalli sopraspecificati sono visibili presso questa Amministrazione in tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a presentare le loro offerte, dovranno esibire, o far pervenire alla Direzione suddetta, non più tardi delle ore 10 del giorno 11 maggio 1923 i seguenti documenti:

L'attestato penale ed il certificato di moralità di data non anteriore a mesi quattro a quella fissata per la presente asta, rilasciati il primo dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione l'aspirante è nato, l'altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato.

L'Amministrazione militare si riserva però piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi, presso l'ufficio appaltante, di essere stati ammessi all'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le loro offerte scritte con inchiostro nero su carta filogranata col bollo ordina-

rio di L. 2,40 firmate e chiuse in piego sigillato; potranno anche farle pervenire direttamente per mezzo della posta o farle presentare alla Direzione del Genio in Napoli anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata, ed anche seduta stante, purchè non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Non si terrà conto alcuno delle offerte se non saranno presentate o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che i concorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentato la ricevuta del medesimo.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare, nè firmare nel nome di più di un concorrente.

Le offerte che non indicassero esplicitamente il ribasso in tutte lettere, la data, il nome e cognome dell'offerente, e quelle che contenessero qualche speciale condizione saranno nulle.

Il ribasso dovrà estendersi senza distinzione a tutte le provviste complessivamente sopra descritte.

Qualora il ribasso fosse scritto anche in cifre e risultasse una discrepanza fra la somma in cifre e quella in lettere, si riterrà valida quest'ultima

Le Società commerciali che intendono concorrere all'appalto dovranno comprovare con documenti legali, o con certificato della cancelleria del tribunale o della Camera di commercio competente, che la Società è legalmente costituita e che furono adempiute le formalità di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice di commercio e che la persona che sottoscriverà le offerte ha la facoltà di obbligare la Società medesima.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'applicazione della contravvenzione. Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica, o telefonica.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore dell'aspirante quando anche fosse uno solo, sempreché l'offerta superi o raggiunga almeno il limite stabilito nella scheda segreta, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare in una delle Regie Sezioni delle Tesorerie provinciali di Napoli, Caserta, Salerno, Avellino, Catanzaro, Cosenza, Benevento e Roma il deposito di L. 2800.

Tale somma dovrà essere in moneta corrente, od in titoli al portatore di rendita pubblica dello Stato, o garentiti dallo Stato, al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

Il deliberatario dovrà però, prima che si addivenga alla stipulazione del contratto completare, ove occorra, la somma fissata a titolo di cauzione effettuando un deposito suppletivo nella cassa stessa, ove effettuò il deposito provvisorio qualora nel frattempo fosse diminuito il valore di borsa dei titoli depositati.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

A tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere rimasti aggiudicatari verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgono per fare a loro cura la pratica di svincolo.

Tali certificati vanno soggetti alla tassa di bollo di L. 2,40 ed alla tassa di registro a carico degl'interessati.

Le spese d'asta, di registro, di copie, ed altre relative, sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anticipare l'importo di L. 2200 all'atto della stipulazione del contratto.

Entro 5 giorni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà presentarsi a questa Direzione per la stipulazione del contratto.

Nel caso d'inadempimento a questa prescrizione, l'Amministrazione militare potrà procedere senz'altro ad un nuovo incanto a rischio e pericolo dell'aggiudicatario, rivalendosi delle spese e di ogni altro danno sulla somma depositata a garenzia dell'asta.

Napoli, aprile 1923.

Il relatore
F. Caponegro.

13286 — A credito.

Direzione del Genio militare di Verona
Sezione staccata di Padova

Avviso d'asta

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso degli articoli 87, lett. *a*) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Si fa noto

che nel giorno 16 maggio 1923, alle ore 10, si procederà nell'ufficio del Genio militare di Vicenza, situato nella caserma San Tommaso, avanti al direttore del Genio militare, od a chi per esso, al pubblico incanto, a partiti segreti, per l'appalto seguente:

Lavori di demolizione di parte della Casermetta e di un muro di sostegno pericolante soprastante la stessa e per i lavori di costruzione di due baraccamenti da adibirsi ad uso deposito di esplosivi al Forte Enna per l'ammontare di L. 45,000.

Deposito a cauzione L. 4500.

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di giorni cinquanta decorribili dalla data del verbale col quale se ne ordinerà l'incominciamento.

Il capitolato è visibile presso la sede della Sezione staccata suddetta in tutti i giorni nelle ore di ufficio.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a concorrervi, dovranno presentare:

a) l'attestato penale ed il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati, il primo dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione l'aspirante è nato, l'altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato;

b) un certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto infra sei mesi anteriori dalla data in cui è tenuta l'asta, il quale valga ad assicurare che l'aspirante abbia dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti d'appalto di opere pubbliche o private, accompagnato dall'attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di direttore del Genio militare o direttore d'ufficio, dal quale risulti che il concorrente ha eseguito o diretto lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi, e se trattasi di lavori non per conto dello Stato, l'attestato dell'ingegnere od architetto dovrà contenere le indicazioni sovra espresse ed essere confermato da uno degli ufficiali tecnici governativi sovra indicati.

L'attestato dovrà contenere l'enunciazione dei lavori e del loro ammontare e l'indicazione del tempo e del luogo, ed accennare se furono eseguiti con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti.

c) una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare. Tale dichiarazione deve essere stesa su carta filigranata col bollo ordinario di L. 2.

Dalla esibizione del certificato di idoneità di cui al precedente comma *b*) sono esonerati quegli appaltatori i quali al momento dell'appalto di cui sopra abbiano in corso di esecuzione altri lavori per conto di questo Ufficio, ovvero per esso, in tempo non anteriore a sei mesi dalla data del presente avviso d'asta, abbiano lodevolmente eseguite altre opere simili a quelle per le quali è indetto questo appalto.

Le Società commerciali che intendono concorrere all'appalto oltre ai documenti di cui alle lettere *a*, *b* dovranno comprovare con documenti legali o con certificato della cancelleria del tribunale o della Camera di commercio competenti che la Società è legalmente costituita, che furono adempiute le formalità di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice di commercio e che la persona che sottoscriverà le offerte ha la facoltà di obbligare legalmente la Società medesima.

Le Cooperative ed i loro Consorzi dovranno dimostrare la capacità sia tecnica che finanziaria in base all'art. 43 del regolamento approvato con R. decreto n. 278 relativo alla concessione d'appalti a Società cooperative, in data 12 febbraio 1911. Dovranno inoltre esibire una dichiarazione da rilasciarsi dall'Istituto Nazionale per la cooperazione, con la puale detto ente si assuma di finanziare le cooqerative stesse.

Le cooperative dovranno altresì presentare la copia della deliberazione consigliare (autenticata da notaio) dalla quale risulti oltre la deliberazione stessa anche la delega alla persona incaricata di prender parte all'asta per firmare l'offerta ed il contratto, la delega alla persona incaricata della direzione dei lavori e la delega alla persona incaricata della riscossione dei mandati.

I documenti di cui alle lettere *a*, *b* devono essere presentati o fatti pervenire alla Sottodirezione del Genio militare suddetta non più tardi delle ore 10 del giorno 12 maggio 1923; quello alla lettera *c*, è sufficiente sia presentato prima dell'asta.

Quando l'aspirante non possa provare la sua idoneità nei modi sopradetti, l'Amministrazione militare potrà tuttavia ammetterlo all'incanto sempre quando egli presenti una persona che riunisca le suespresse condizioni ed alla quale egli si obblighi di affidare l'esecuzione dei lavori mercè apposito atto in carta bollata, con cui questa persona dichiari di assumersi tale compito.

L'attestato penale, il certificato di moralità e l'attestato di idoneità sono però sempre indispensabili, anche per la persona dell'arte cui l'aspirante intende affidare l'eseguimento dei lavori.

L'Amministrazione si riserva però piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare offerte scritte su carta filogranata col bollo ordinario di L. 2, firmate e chiuse in piego sigillato.

Le offerte dovranno essere chiaramente espresse, oltre che in cifre in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto e seguirà a favore dell'aspirante, quand'anche fosse uno solo, che avrà offerto il ribasso maggiore di un tanto per cento sui prezzi del capitolato, purchè l'offerta superi o raggiunga almeno il limite stabilito in apposita scheda segreta la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare le loro offerte dovranno fare in una delle Delegazioni del tesoro di Verona, Vicenza, Padova, Trento e Mantova, il deposito di cui sopra di L. 4.500 in contanti od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore accettati nelle pubbliche Casse al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui venne operato il deposito, e presentare o far pervenire all'ufficio appaltante la relativa quietanza del deposito fatto prima dell'ora fissata per l'appalto.

Prima però di eseguire il deposito provvisorio in tesoreria dovranno a propria diligenza, ed occorrendo a proprie spese e sotto al loro esclusiva responsabilità, assicurarsi presso la Direzione suddetta di essere messi all'asta.

A tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro che invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per far a loro cura la pratica di svincolo.

Tali certificati vanno soggetti alla tassa di bollo di L. 2, ed alla tassa di registro a carico degli interessati.

Gli accorrenti possono psesentare le loro offerte alla Commissione d'asta, ovvero anche farle pervenire direttamente per mezzo della posta, o consegnarle personalmente o farle consegnare all'Ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non saranno presentati o non giungeranno all'Ufficio appaltante prima della apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la relativa ricevuta.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata, l'atto di procura speciale.

Saranno considerati parimenti nulli i partiti che nonsiano datati, firmati e suggellati e quelli che contengono riserve o condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunziate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica.

Le spese d'asta, bollo, registro, copie, stampa di capitolati, diritti di segreteria ed altre relative, sono a carico del deliberatario, il quale dovrà effettuare all'ufficio appaltante, a titolo di anticipazioni per spese contrattuali, la somma di L. 1600.

Verona, 21 aprile 1923

Il relatore
G. Gabelli.

13313 — A credito.

Ministero delle finanze

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

Intendenza di finanza in Venezia

AVVISO D'ASTA

ad unico incanto, per l'appalto della rivendita di generi di privativa n. 9 nel comune di Pellestrina, via San Pietro in Volta

SI RENDE NOTO

che nel giorno 19 maggio 1923, alle ore 10, in una sala della suddetta Intendenza di finanza, sarà tenuta l'asta ad offerte segrete, per l'appalto della rivendita suindicata.

L'esperimento d'asta avrà luogo a norma dell'art. 7 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650, e con le formalità stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Le condizioni d'appalto sono fissate in apposito capitolato di oneri ostensibile presso l'Intendenza e l'ufficio di vendita di Chioggia dove la rivendita dovrà effettuare l'acquisto dei generi di privativa.

L'appalto sarà aggiudicato definitivamente a colui che avrà fatto la migliore offerta di aumento per ogni cento lire di canone legale, purchè l'offerta stessa sia almeno uguale all'importo minimo di aumento fissato dalla scheda segreta dell'Amministrazione.

Il reddito lordo della rivendita sullo smercio dei tabacchi nell'esercizio finanziario 1921-922 fu di L. 5640 e quindi il canone legale dovuto annualmente allo Stato ascende a L. 528 in conformità dell'art. 17 del citato R. decreto.

Tale canone resterà fisso per l'intera durata dell'appalto, salvo all'appaltatore la facoltà di chiederne la revisione, qualora, per cause a lui non imputabili, il reddito suindicato diminuisca almeno di un quinto.

La stessa facoltà di revisione è riservata all'Amministrazione

nel caso si verifichi aumento di reddito nel limite precedentemente indicato.

Coloro che aspirano al conferimento della rivendita dovranno, nel giorno e nell'ora indicati, presentare al funzionario incaricato di presiedere all'incanto presso l'Intendenza di finanza suddetta in piego suggellato la loro offerta scritta su carta da bollo da L. 2,40, e conforme al modello posto in calce al presente avviso.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Esprimere in lettere e cifre l'aumento per ogni cento lire di canone legale.

2. Essere corredate della ricevuta del deposito di L. 1178 (pari al quinto del reddito) eseguito in una tesoreria provinciale del Regno o in numerario ovvero in buoni del tesoro o in rendita pubblica italiana.

I titoli e le obbligazioni suddette saranno calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello del deposito.

3. Essere corredate:

a) da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi;

b) dal certificato del casellario giudiziale;

c) da un atto notorio da cui risulti che l'accorrente non si trova in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli, 117 e 118 del regolamento 3 agosto 1901, n. 399.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o comunque condizionate, o riferentisi ad offerte di altri concorrenti, si riterranno come non presentate; e del pari non potranno essere ammesse offerte per delegazione, qualora non siano munite di regolare ed autentico atto di procura speciale rilasciato dal mandante.

Il deposito fatto da colui che rimarrà aggiudicatario dell'appalto sarà trattenuto fino all'atto della stipulazione del contratto e versamento della cauzione stabilita dal capitolato d'oneri.

Per i depositi eseguiti dagli altri accorrenti all'asta verrà rilasciata la dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza.

Venezia, 18 aprile 1923.

L'intendente

MODULO DELL'OFFERTA

Io sottoscritto mi obbligo ad assumere in appalto, per 9 anni, l'esercizio della rivendita . . . . verso il pagamento del canone legale, aumentato di L. . . . . per ogni cento lire, assoggettandomi alle condizioni tutte fissate dall'avviso d'asta in data . . . . . . e dal relativo capitolato d'oneri.

Il sottoscritto
N. N.
(Nome, cognome e domicilio dell'offerente).

13316 — A credito.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PAVIA

Derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche

AVVISO

La Ditta prof. Arnaldo Branchini ha presentato al Ministero dei lavori pubblici una domanda in data 31 gennaio 1923, diretta ad ottenere la concessione di ampliare l'impianto di derivazione d'acqua dal pubblico colatore Roggiolo di Sommo, a scopo irriguo, già esistente in forza del decreto prefettizio n. 24214 del 4 dicembre 1921.

La presa viene conservata alla località Ronchi in comune di Sommo, e la richiesta è fatta senza obbligo di restituire le colature.

Pavia, 20 aprile 1923.

L'ingegnere capo
M. Palozzi.

13299 — A pagamento.

R. CORTE DI APPELLO di Perugia

—

Ad istanza del comune di Poggio Bustone, in persona del sindaco sig. Costantino Occhietti, dom. elett. in Perugia, via Alessi n. 6, presso l'avv. U. Bournens, che lo rappresenta come procuratore.

Premesso che con decreto 27 marzo 1923 la R. Corte d appello di Perugia autorizzava l'istante comune di Poggio Bustone a procedere alla citazione per pubblici proclami per l'integrazione del giudizio di appello, già promosso contro il comune di Rivodutri in persona del sindaco sig. ing. Luigi Stella, avverso la sentenza 10 luglio-14 agosto 1920 della Giunta d'arbitri di Rieti, mediante inserzione dell'atto di citazione nel Giornale degli annunzi giudiziari delle provincie di Perugia e di Roma e nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, notificandosi però la citazione nei modi ordinari ai signori di cui infra ai nn. 6, 41, 44, 56.

Si citano i signori:

1. Desideri Antonio, Giuseppe, Paolo, Maria e Lucia in Mostarda tutti fu Cristoforo, nonchè Desideri Domenica fu Luigi vedova Desideri.

2. Desideri Felice fu Pasquale — 3. Francucci Bernardina gelo e Domenica fu Marco — 4. Matteucci Benedetto fu Andrea — 5. Mostarda Giovanni fu Domenico.

Tutti convenuti, comparsi, domiciliati in Poggio Busteno.

6. Bonifazi Domenica fu Bonifazio in Micacchi.

7. Bonifazi Francesca in Micacchi.

8. Micacchi Giuseppe fu Antonio.

9. De Mari Francesco fu Domenico.

10. Desideri Francesco fu Domenicantonio.

11. Micheli Nazzareno.

12. Micheli David, Enrico, Filippo, Antonio e Luigi fu Vincenzo.

13. Eleonori Vincenzo fu Domenico.

14. Bonifazi Nicola fu Pietro.

15. Onofri Augusto fu Angelo.

16. Matocci fu Luigi.

17. Onofri Giuseppe fu Marco.

18. Matocci Pietro fu Felice — 19. Lodovico Alberto fu Gregorio — 20. Lodovici Angelo, Massimo, Attilio, Antonio, Pietro e Riccardo fu Amande — 21. Vannozzi Domenico fu Luigi — 22. Perazzi Agostino, Giovanni e Giuseppe fu Gaudenzio — 23. Paniconi Erminia ved Perazzi — 24. Micacchi Carlotta in Micheli.

25. Micacchi Angela in Onofri — 26. Vannozzi Sante fu Giuseppe — 27. Onofri Giuseppe e Teresa fu Alessandro — 28. Vannozzi Marco fu Francesco — 29. Perazzi Bernardino fu Alessandro — 30. Rinaldi Paolo e Domenico fu Domenicantonio — 31. Onofri Luigi, Paolo e Maria fu Sante — 32. Vannozzi Domenico fu Sante — 33. Perazzi Agnese ved. Onofri — 34. Onofri Antonio fu Giuseppe — 35. Onofri Carlo fu Sante — 36. Onofri Paolo erede di Paniconi Lodovico — 37. Micheli Carlo fu Domenico — 38. Parroco di Apoleggia, in persona di D. Amedeo Desideri.

39. Micacchi Franc. fu Antonio e Micacchi Nicola fu Giuseppe, eredi di Micacchi Antonio fu Francesco — 40 Onofri Giuseppe fu Luigi, tutti proprietari, domiciliati in Rivedutri, contumaci.

41. Parroco di Morro Reatino, in persona di Labella D. Mariano — 42. Ciavarroni Pietro ed Antonio fu Gaspare — 42-bis. Fausti Alfredo di Giuseppe — 43. Fausti Angelo fu Giulio, contumaci, domiciliati in Morro Reatino.

44. Mostarda Andrea fu Domenico — 45. Giordani Pietro, Raffaele e Felice fu Ettore — 46. Desideri Cesare fu Pasquale — 47. Francucci Bernardina in Desideri Ludovico — 48. Francucci Beatrice in Giordani — 49. Francucci Francesco ed Abramo fu Marco.

50. Francucci Isaia — 51. Francucci ved. Luisa nata Bellezza — 52. Desideri Angela in Desideri Giovanni — 53. Desideri Marianna in Mostarda — 54. Desideri Angelo e Giuseppe fu Antonio — 55. Desideri D. Amedeo e Sabatino fu Francesco. Tutti domiciliati in Poggio Bustone, contumaci.

56. Elmetti Giacinta ved. Bonafaccia Filippo — 57. Bonafaccia Silvio e Marino fu Giuseppe, tutti domiciliati in Rieti, contumaci.

A comparire avanti la R Corte di appello di Perugia all'udienza di lunedì 28 maggio 1923 ore 9 ant. e segg. per ivi

Premesso che la Giunta d'arbitri di Rieti con sentenza del 10 luglio-14 agosto 1920, dichiarava che ai naturali di Rivedutri spettavano, con esclusione degli abitanti di Poggio Bustone e di chiunque altri i diritti di pascolo invernile dal 29 settembre all'8 maggio di ciascun anno, e il diritto di legnare legna secca caduta per infortuni e morta, e viva ma infruttifera, su quella parte del tenimento denominata Rocchetta, che appartiene al comune di Poggio Bustone, per acquisto fattone dalla signora Fiorenzani Maria, con atto del 25 aprile 1899, nonchè sulle altre parti del medesimo tenimento appartenenti agli altri proprietari chiamati in giudizio con la citazione per pubblici proclami del 25 giugno 1919 e non comparsi, confermando l'elenco prefettizio per quanto riflette la servitù di pascolo attribuite al comune di Rivodutri, e condannando il comune di Poggio Bustone alle spese ed onorari di lite;

Che da questa sentenza, notificata al comune di Poggio Busteno il 15 marzo 1921, appellava in data 6 aprile detto il Comune istante, chiedendo che la Corte riformasse l'appellata sentenza per quel capo che riguardava l'uso di pascolo invernile ed il diritto di legnare sulla montagna Rocchetta, dichiarandosi inesi-

stenti i diritti stessi, e chiedendosi altresì la condanna del comune di Rivedutri alle spese ed onorari del giudizio.

Che, come appare dal dispositivo della sentenza su riferita la questione in parola interessa non solo il comune di Poggio Bustone che è uno solo dei proprietari del tenimento Rocchetta, ma interessa numerosi altri cittadini di Poggio Bustone e di Rivedutri, i quali possiedono parti, sia pur minori, del tenimento.

Che difatti una parte di costoro vennero, come pur risulta dal dispositivo, citati dal comune di Rivedutri avanti la Giunta degli arbitri nell'ultima riproposizione della causa dopo l'esperimento della prova testimoniale, con citazione notificata per pubblici proclami, in data 25 giugno 1919, e che di essi solo pochissimi comparvero, tutti gli altri si mantennero contumaci, e tali vennero effettivamente dichiarati dalla Giunta degli arbitri nella su ricordata sentenza del 10 luglio-14 agosto 1920;

Che, essendosi l'appello proposto dal comune di Poggio Bustone con atto del 6 aprile, esclusivamente nei riguardi del comune di Rivodutri, e non avendo nel frattempo questo provveduto all'integrazione del giudizio, ed interessando all'istante di portarlo a definizione, intende provvedervi almeno e per ora nei riguardi dei comparsi, in primo grado, come dei rimasti contumaci, compresi tutti, però nella citazione per pubblici proclami del 25 giugno 1919.

Tutto ciò premesso e con riserva da parte dell'istante Comune di far valere a tempo e luogo nei riguardi di essi citati, quali proprietari del tenimento Rocchetta, i diritti di pascolo e di legnare e qualunque altro possa ad esso Comune (tanto come proprietario succeduto alla signora Fiorenzani, quanto come rappresentante dei suoi cittadini utenti) competere sulle zone di montagna Rocchetta possedute da essi citati;

Sentirsi anche provvedere, in presenza anche di essi citati, se ed in quanto credano nel loro interesse di intervenire nel giudizio, in merito all'appello introdotto dall'istante Comune contro la ricordata sentenza della Giunta degli arbitri di Rieti del 10 luglio-14 agosto 1920 in confronto del Comune di Rivodutri, con atto del 6 aprile aprile 1921, pronunziandosi come di ragione sulle spese del giudizio nei riguardi di esso citato, salvo ogni altro diritto, azione o ragione comunque all'istante Comune competente.

La presente copia ho notificata alla spett. Direzione del giornale della *Gazzetta ufficiale* del Regno per essere inserita nel detto giornale, nella sua ufficiale residenza al palazzo del Ministero degli interni e nelle mani dell'impiegato sig. Gennaro Pagano, cassiere.

Roma, 17 aprile 1923.

L'ufficiale giudiziario
Vincenzo Finghetti.

13120 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

SUNTO

Su richiesta di Neirot Anna in Alessio, residente in Torino, via Mad. Cristina, n. 107, ammessa al beneficio dei poveri con decreto 7 febbraio 1923 l'ill.mo tribunale di Torino con suo provvedimento 27 stesso mese mandò ad assumere informazioni sulla presunta assenza di Alessio Giovanni del fu Giuseppe, ora di anni 49, cuoco, già residente con la famiglia in Torino, via Mad. Cristina, n. 107.

Torino, 13 marzo 1923.

avv. Luca Maranzano.

12110 — A credito. - Art. 29843 C.

(2ª pubblicazione).

ESTRATTO DI SENTENZA
di dichiarazione di assenza

Il tribunale civile e penale di Belluno con sua sentenza in data 7 dicembre 1922, registrata il 16 successivo con L. 12,10 e notificata ritualmente in data 11 gennaio 1923, dichiarò, a' sensi e per ogni effetto di legge, l'assenza di Canei Anna-Maria fu Serafino, da Cesana di Lentini.

Feltre, 12 marzo 1923.

avv. Oberdan Vigna.

11926 — A pagamento.

In virtù del decreto della Corte di appello di Firenze in data 27 gennaio 1923 il signor Papia, fu Tommaso Carmannini ha adottato, per proprio figlio il signor Ferruccio Buganè.

Firenze, 17 aprile 1923.

not. Gino Fiorani.

13185 — A pagamento.

La R. Corte d'appello di Milano - sezione 1ª - con decreto 27 marzo 1923 dichiarò farsi luogo all'adozione di Lunani Luigia, d'ignoti, nata il 16 aprile 1903, residente in Bogno, da parte dei coniugi signori Pedroni Costante dei furono Lodovico e Realini Lucia e Miglierina Giuseppina dei furono Angelo e Maria Campi, entrambi residenti in Bogno.

Gavirate, 11 aprile 1923.

Il richiedente
De-Ambrosis avv. Enrico.

13224 — A pagamento.

AVVISO

Marcello Alessandro e Marcello Andrea Maria del fu nob. uomo conte Girolamo, con decreto Ministeriale del 10 marzo 1923 sono stati autorizzati ad eseguire le pubblicazioni della domanda diretta ad ottenere l'aggiunzione al proprio cognome Marcello dell'altro materno di Del Mayno.

Chiunque crede di avere interesse in contrario potrà produrre le sue opposizioni con atto notificato al Ministro Guardasigilli entro quattro mesi dalla data della presente pubblicazione.

13225 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

Il tribunale di Palmi, con decreto 16 marzo 1923, provvedendo su ricorso del sig. Barone Antonino, il quale chiedeva fosse dichiarata l'assenza dei signori Giuseppe e Francesco Barone, figli di lui e della signora Carmela Militano, nati a Palmi, il primo l'11 febbraio 1884 e il secondo il 14 marzo 1890, partiti quindici anni or sono per l'America, ha ordinato che siano assunte informazioni convenienti per accertare la loro assenza e la durata e che il detto provvedimento s'a pubblicato mediante affissioni ed inserzioni nei modi di legge.

avv. Giuseppe Marazzita.

13247 — A pagamento.

Avviso
per cambiamento di cognome

Con decreto 22 marzo 1923 del Ministero per la giustizia e gli affari di culto, Bellato Augusto di ignoti, nato a Napoli il 4 settembre 1911, residente in Torre del Greco, è stato autorizzato ad eseguire la pubblicazione della domanda fatta dal signor Vitiello Carmine di Rocco, per poter cambiare il cognome Bell to in quello di Vitiello.

Chiunque possa avervi interesse potrà produrre opposizione nel termine di legge.

Torre del Greco, 19 aprile 1923.

Carmine Vitiello di Rocco.

13248 — A pagamento.

Con decreto Ministeriale 24 marzo 1923 Palmieri Eugenio di Guido, nato in San Giorgio di Perecetzi (Russia) e residente in Roma a via Magenta, n. 12, è stato autorizzato a fare eseguire la pubblicazione della domanda, nella quale chiede di aggiungere al proprio cognome quello di « Lattanzi Tolomei ».

Chiunque creda di avervi interesse potrà fare opposizione nei modi e termini di cui all'articolo 122 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602 per l'ordinamento dello stato civile.

13253 — A pagamento.

(1ª pubblicazione)

ESTRATTO DI DECRETO
per dichiarazione di assenza

Il tribunale civile di Voghera con decreto in data 2 novembre 1922, provvedendo su domanda di Vicini Angela maritata Ratto e di lei figlio Ratto Pierino, residenti in Voghera (Pavia), entrambi ammessi al gratuito patrocinio con decreto 7 ottobre 1922 della Commissione sedente presso il tribunale medesimo, allo scopo di ottenere la dichiarazione d'assenza del rispettivo marito e padre Ratto Giuseppe fu Giovanni, già domiciliato in Voghera e da lungo tempo emigrato in Argentina, ha ordinato l'assunzione di giurate informazioni, a norma dell'art. 23 Codice civile, sulle verità dell'esposto nel ricorso delegando il pretore del mandamento di Voghera.

Voghera, 12 aprile 1923.

avv. Lorenzo Garrone.

13287 - A credito. Art. 16/6/XXVI C.

Con decreto del dì 27 settembre 1922 la R. Corte di appello di Firenze, sezione civile, visto l'atto in data 26 luglio stesso anno col quale Calamai Massimino o Massimiliano e Boganini Annunziata, coniugi fra loro domiciliati in comune di Prato, adottarono per figlio Bettarini Francesco di Giuseppe, pure domiciliato in comune di Prato, dichiarò farsi luogo all'adozione in parola, ordinando che il decreto anzidetto venisse affisso alla porta esterna della prefata Corte d'appello, della pretura e della Casa comunale di Prato, e fosse inserito nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi giudiziari della provincia di Firenze.

Il presente sunto è in rettifica e complemento di quello pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* in data 13 aprile corr. al n. 12864.

Firenze, 16 aprile 1923.

not. Lodovico Campani.

13289 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

DICHIARAZIONE D'ASSENZA

Con sentenza 30 dicembre 1922 il tribunale civile e penale di Finalborgo, su domanda di Pizzo Giovanni fu Cirillo e per esso ora defunto, dai di costui eredi Pizzo Francesco, Paola e Rosa vedova Airaldi, fratello e sorelle fu Giovanni, nonchè di Pizzo Vittorio Giacomo fu Natale, tutti residenti in Bastia di Albenga, ha dichiarato l'assenza di Pizzo Paola Maria Libera fu Vincenzo e fu Durante Catterina, con tutte le conseguenze di legge.

Finalborgo, 19 aprile 1923.

V. Sanguineti.

13282 — A pagamento.

La Corte d'appello di Lucca con decreto 15 marzo 1923 pronunziò: si fa luogo all'adozione di Caietti Luigi di Giovanni di Ponte Buggianese, ivi nato il 26 settembre 1902, da parte dei coniugi Buonamici Valentino fu Bartolomeo e Caietti-Maria Emilia fu Francesco di Ponte Buggianese.

Lucca, 24 marzo 1923.

avv. Giuseppe Galli.

13266 — A pagamento.

Tumino Raffaele, gerente — Dario Peruzzo direttore — Tipografia delle Mantellate